SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 2 maggio 1996

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1995.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — degli identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Regioni-Autonomie locali» di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordati il 16 novembre 1995: *a)* tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA e CONFEDIR e le Organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP/EE.LL/DIRIGEN., CISL/FILSEL/DIRIGEN., UIL/EE-LL/DIRIGEN. e CONFEDIR (DIR.EL - DIR.ER); *b)* tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali CONFSAL, CISAL, CISNAL, RDB/CUB, UNIONQUADRI e USPPI.

Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Regioni-Autonomie locali», sottoscritto il 10 aprile 1996.

96A2602

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1996.

Autorizzazione alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — degli identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Regioni-Autonomie locali» di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordati il 21 dicembre 1995 e relative indentiche «Errata-corrige» concordate il 10 gennaio 1996: *a)* tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA e CONFEDIR e le Organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP/EE.LL/DIRIGEN., CISL/FILSEL/DIRIGEN., UIL/EE.LL/DIRIGEN. e CONFEDIR (DIR.EL - DIR.ER); *b)* tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali CONFSAL, CISAL, CISNAL, RDB/CUB, UNIONQUADRI e USPPI; integrativi degli identici testi del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo allo stesso personale concordati il 16 novembre 1995.

Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Regioni-Autonomie locali», concordato il 21 dicembre 1995 e relative «errata-corrige» concordate il 10 gennaio 1996, integrativo del CCNL relativo allo stesso personale sottoscritto il 10 aprile 1996.

96A2603

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1996, n. 234.

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di istituire mense ed asili nido per i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria e di stabilire modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi concernenti il Corpo di polizia penitenziaria

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile e di duecento unità di personale femminile.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica del personale maschile, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio nel Corpo di polizia penitenziaria in applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni, sempre che abbia prestato lodevole servizio. Per i restanti posti si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Si applicano i commi 3 e 5 per quanto riguarda il termine di presentazione della domanda, la verifica dei requisiti necessari, la nomina, l'immissione in ruolo ed il corso di formazione.

3. Per i posti restanti dopo l'applicazione del comma 2 si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità, che ne facciano domanda ai sensi del decreto interministeriale di cui al comma 6. Gli interessati, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi nel ruolo degli agenti, purché abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di un mese e può essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione.

4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 per le assunzioni di personale maschile di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, così come modificata dal comma 1, e comunque non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto fino al 31 dicembre 1997. Sono comunque fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto, nonché le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n 443.

6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3 e 5 sono formate distinte graduatorie secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 19 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 27 del 2 aprile 1996. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande ed è costituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un'apposita commissione per gli accertamenti psicofisici.

7. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e, rispettivamente, con il Ministro delle finanze o della difesa, può disporre, con proprio

decreto, che i corsi di formazione previsti dal presente articolo che non possono essere svolti presso le scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile si svolgano presso strutture di altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali e ferme le responsabilità rispettive di ciascuna amministrazione.

8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 31 dicembre 1996, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria come determinato ai sensi del comma 1. Le idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Alla copertura di posti di personale femminile ulteriormente disponibili dopo le predette assunzioni si provvede ai sensi dei commi 4 e 5.

9. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria le spese inerenti l'istituzione e il funzionamento, ivi compresa la fruizione dei generi alimentari, del servizio di mensa per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, dei ruoli amministrativi, tecnici e sanitari.

10. In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria può stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.

Art. 2.

Disposizione sull inquadramento del personale di polizia penitenziaria e sulle modalità di traduzione dei detenuti

1. Nell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «a norma dell'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 7,». Nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole: «al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5».

2. Le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzioni dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo della polizia penitenziaria, da attuarsi progressivamente a decorrere dal 1° aprile 1996, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 8 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1996, e da successivi analoghi decreti da emanarsi, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, entro il 31 dicembre 1996.

Art. 3.

Predisposizione di autorimesse e di strutture per l'alloggiamento del personale

1. Per la realizzazione delle opere di ampliamento e ristrutturazione, finalizzata alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e relativi servizi necessari ad assicurare l'alloggiamento del personale ed il ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni e piantonamenti dei detenuti, è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministero di grazia e giustizia, ai fini di assicurare alla competente Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici il supporto tecnico nell'attività di progettazione ed esecuzione delle opere cui al comma 1, è autorizzato ad avvalersi del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fino al 31 dicembre 1997.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, relativamente all'assunzione del personale maschile, valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno 1996, e in lire 54.933 milioni a decorrere dal 1997, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli: Ministero di grazia e giustizia — capitolo 1998 per lire 9.090 milioni per l'anno 1995 e per lire 54.933 milioni annui sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; capitoli 1999, 2000, 2009 e 2083, rispettivamente, per lire 3.838 milioni, lire 3.340 milioni, lire 1.253 milioni, lire 3.080 milioni per l'anno 1995; capitolo 2086 per lire 400 milioni per l'anno 1996; Ministero dell'interno — capitolo 2585 per lire 790 milioni per l'anno 1995.

2. All'onere relativo all'assunzione del personale femminile, valutato in lire 1.794 milioni per l'anno 1996 e in lire 9.548 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. All'onere relativo all'attuazione degli articoli 1, comma 9, e 3, comma 2, valutato in lire 5.727 milioni per l'anno 1996, in lire 5.995 milioni per l'anno 1997 ed in lire 5.616 milioni annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, pari a lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0249

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1996, n. 235.

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ammissione in carriera dei segretari comunali

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

«La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami, indetto nel gennaio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'interno, per i posti di segretario comunale di classe 4ª vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente».

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono costituite con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'articolo 10 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 2.

Accesso alle segreterie comunali di classe 3ª

1. L'articolo 23-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è abrogato. Alle segreterie comunali di classe 3ª si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare nel Foglio annunzi legali della provincia.

2. Le graduatorie dei concorsi di cui al comma 1 conservano validità per il periodo di sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia.

3. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari capi e i segretari comunali. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto.

5. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi, sia che assumano servizio ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi della classe 3ª.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono fatte salve limitatamente al concorso per la copertura delle sedi di segreteria di classe 3ª, bandito con decreto ministeriale 18 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 8 del 31 gennaio 1995.

8. L'articolo 31 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 3.

Idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di 2ª classe

1. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno bandisce un concorso per esami per il conseguimento della idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di classe 2ª di cui all'articolo 4.

2. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati criteri e modalità per l'espletamento del concorso per l'idoneità, nel rispetto dei seguenti principi:

a) al concorso per esami per il conseguimento dell'idoneità possono partecipare i segretari comunali con almeno sei anni di servizio che abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto, nonché i vice segretari con almeno sei anni di anzianità nella qualifica dirigenziale che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso;

b) i vice segretari per poter partecipare al concorso di cui al comma 1 non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione;

c) per la partecipazione al concorso di idoneità è richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, o diplomi equipollenti;

d) il concorso per il conseguimento dell'idoneità è per esami.

3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il conseguimento dell'idoneità sono costituite, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.

Art. 4.

Accesso alle segreterie comunali generali di classe 2ª

1. Alle segreterie comunali generali di classe 2ª si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare nel Foglio annunzi legali della provincia.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari comunali generali di classe 2ª, i vice segretari che occupino nella pianta organica dei comuni di 1ª classe e delle province il corrispondente posto, a seguito di appositi concorsi, nonché i segretari comunali e i vice segretari che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi o che l'acquisiscano a seguito degli appositi concorsi per idoneità per esami di cui all'articolo 3.

3. Ai concorsi di cui al comma 1 non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso i comuni la cui segreteria è messa a concorso. La validità della graduatoria cessa dopo sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia.

4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto. Tale assegnazione comporta, per i candidati dichiarati vincitori non ancora in possesso della qualifica di segretario generale di 2ª classe, l'attribuzione della qualifica medesima. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi che assumano servizio, ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi di classe 2ª.

5. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

6. Gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati.

Art. 5.

Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e provinciali, di classe 1ª

1. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle attinenti alla composizione delle commissioni giudicatrici. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 1ª classe)*. — I posti di segretario comunale generale di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;

b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di «ottimo» e per l'altro anno almeno quello di «distinto»;

c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso;

d) i vice segretari generali comunali e provinciali con almeno sei anni di anzianità nella qualifica, che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso, e prestino servizio in sedi di classe corrispondente a quella della segreteria messa a concorso. Tale personale deve essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto tranne quello dell'età e non deve aver riportato, nell'ultimo quinquennio, valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

Al concorso di cui al primo comma non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso il comune o la provincia le cui segreterie sono messe a concorso.

I posti di segretario generale di 1ª classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica, con giudizi complessivi di «ottimo»;

b) i segretari provinciali, nonché i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti. I segretari provinciali devono essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)* del presente comma. I vice segretari, per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno dodici anni tale qualifica e devono occupare nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso. Tale personale deve svolgere servizio presso comuni o province diversi da quelli le cui segreterie sono messe a concorso e deve, inoltre, possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto, tranne quello dell'età.

I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

L'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e gli articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, sono abrogati».

Art. 6.

Composizione e attribuzione dei consigli di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali

1. I consigli centrali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nelle composizioni previste dagli articoli 5 e 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono integrati da due sindaci di comuni sedi di segreteria generale o da due presidenti di province e da un segretario generale, designati, rispettivamente, dall'ANCI, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nella composizione prevista dall'articolo 4 della legge 11 novembre 1975, n. 587, sono integrati da un presidente di provincia e da un segretario generale, designati rispettivamente, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, al consiglio centrale di amministrazione spettano altresì:

a) la definizione dei criteri generali per la valutazione di titoli per i concorsi a singole sedi di segreteria comunale di classe 3ª e di segreteria generale di 2ª e 1ª classe, secondo parametri che, tenendo conto dell'anzianità di servizio, privilegino i titoli di studio e di professionalità;

b) la determinazione dei criteri per il conferimento degli incarichi di reggenza e supplenza cui devono attenersi nella definizione dei criteri di loro competenza i consigli provinciali di amministrazione;

c) la definizione dei criteri e dei parametri di valutazione per l'attribuzione, da parte dei consigli provinciali di amministrazione, dei giudizi complessivi annuali per i segretari comunali e provinciali, così come previsti dall'articolo 7.

4. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, ai consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali spetta, altresì, l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali ai segretari comunali e provinciali, così come previsti dall'articolo 7.

Art. 7.

Giudizio complessivo

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abolite le note di qualifica per il personale dei segretari comunali e provinciali.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, per ciascun segretario comunale, anche in esperimento, e per ciascun segretario provinciale, è formulato, a cura del consiglio provinciale di amministrazione, un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

3. Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» e «cattivo» ed è formulato sulla base di un rapporto redatto dal sindaco o dal presidente della provincia e di una relazione sull'attività svolta presentata dal segretario. Il rapporto e la relazione devono pervenire alla segreteria del consiglio provinciale di amministrazione entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il giudizio complessivo da attribuire.

4. Il segretario che, per due anni consecutivi, consegue il giudizio complessivo di «cattivo», confermato a seguito di ricorso dal consiglio centrale di amministrazione, è sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

5. Avverso il giudizio complessivo attribuito dal consiglio provinciale di amministrazione, che deve essere notificato subito all'interessato, è ammesso ricorso al consiglio centrale di amministrazione, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati i criteri e i parametri di valutazione definiti dal consiglio centrale di amministrazione per l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali.

7. Gli articoli 31 e seguenti del capo IV del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e le disposizioni in contrasto con le norme di cui al presente articolo sono abrogati.

Art. 8.

Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è soppressa la tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni. Al pagamento dei compensi, delle indennità e delle spese per il funzionamento delle commissioni, nonché di quelle organizzative concernenti i suddetti concorsi, si provvede con i proventi di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della citata legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di ammissione ai concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, con esclusione dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è elevata a lire cinquantamila. Le relative somme sono versate secondo le modalità stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o consorziata, in relazione alla inclusione della indennità integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono poste a carico dei fondi provenienti dai diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, entro il limite massimo di lire 36 miliardi. Le somme sono rimborsate dal Ministero dell'interno agli enti interessati, previa presentazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita, circostanziata richiesta dalla quale risultino gli importi pagati ed i soggetti beneficiari. Nel caso di richieste di rimborso da parte degli enti interessati di somme complessivamente superiori a quelle disponibili, il rimborso è ridotto proporzionalmente.

4. All'onere di L. 36.007.000.000 derivante dal presente articolo per l'anno 1995, si provvede a carico delle disponibilità iscritte, quanto a lire 36.000.000.000, al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a lire 7.000.000, al capitolo 4691 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

5. I versamenti trimestrali, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, devono essere effettuati solo se di importo singolo superiore a lire cinquantamila. Negli altri casi i versamenti sono effettuati alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio finanziario. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province dell'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), sono stabiliti i criteri e le modalità relativi ai versamenti trimestrali, nonché la documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero dell'interno, ed i termini di detto adempimento.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MOTZO, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0250

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1996, n. 236.

Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'accordo di pace sottoscritto fra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, con la quale la NATO è stata autorizzata ad intervenire nella Bosnia-Erzegovina per assicurare il rispetto degli accordi militari relativi al piano di pace;

Ritenuto che l'Italia debba impegnarsi concretamente e fattivamente nelle attività volte a ristabilire la pace nella regione e ad instaurare condizioni di convivenza nello spirito della Carta delle Nazioni Unite;

Considerato che la presenza italiana nell'area, nel contesto delle attività, decisa dall'ONU si deve attuare con l'invio di un contingente militare delle Forze armate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni decise dall'ONU;

Tenuto conto delle comunicazioni fatte dal Governo alle Camere il 14 dicembre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri della difesa e delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della NATO nella «ex» Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, per ristabilire condizioni di pace in Bosnia-Erzegovina.

2. Ai fini indicati nel comma 1, è inviato nella «ex» Jugoslavia, non oltre il 31 dicembre 1996, un contingente militare delle Forze armate.

Art. 2.

1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella «ex» Jugoslavia di cui all'articolo 1, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la «ex» Jugoslavia con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della «ex» Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunità europea ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1.

4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

5. Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianità.

6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella «ex» Jugoslavia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

7. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace.

8. Al personale militare, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Art. 3.

1. Per le finalità del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, è autorizzata la cessione in uso di mezzi, nonché la cessione a titolo gratuito di materiali di consumo e di supporto logistico e di servizi che si rendessero necessari ai contingenti militari di Paesi appartenenti alla NATO e collegati.

2. La cessione di beni di consumo e servizi alle autorità locali operanti in Bosnia è consentita esclusivamente per finalità umanitarie.

Art. 4.

1. Per le finalità del presente decreto e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere agli acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, con le limitazioni previste nel comma 2.

2. La facoltà prevista all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, di ricorrere ad acquisti e lavori, di vitale importanza ai fini del successo della operazione, da eseguirsi in economia e da contenersi nei limiti di assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio, concerne esclusivamente l'acquisizione di beni e servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del predetto articolo.

Art. 5.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 240 miliardi, si provvede con le entrate di cui al presente articolo.

2. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) è aumentata da lire 1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto fino al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta delle amministrazioni interessate, con il quale si dichiara la conclusione della missione di cui all'articolo 1, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1996.

Art. 6.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0251

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1996, n. 237.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento dei termini di vigenza ed al rifinanziamento di disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e di iniziative connesse con impegni internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È prorogata fino al 30 giugno 1996 e, comunque, non oltre la data della revoca da parte dell'U.E.O. della delibera con cui venne disposta la missione sul Danubio per l'attuazione dell'embargo nei confronti della Repubblica della Serbia e Montenegro, la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 7.500 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 690 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nordorientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1996.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995 in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, 15 febbraio 1995, n. 51, nonché quelli iscritti al capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

2. Le somme iscritte in conto residui ai capitoli 4480, 4481, 4482, 4483 e 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1995, nonché quelle iscritte in conto residui nei capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate nell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

Art. 4.

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati fino al 31 dicembre 1996.

2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 31 dicembre 1996 ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.

Art. 5.

1. Per la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia (Missione di monitoraggio delle Comunità europee - ECMM) fino al 31 dicembre 1996, è autorizzata la spesa valutata in lire 23.500 milioni nell'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. È autorizzata la spesa di lire 2.760 milioni per l'anno 1996, di cui lire 2.000 milioni quale contributo italiano all'organizzazione del Vertice mondiale sull'alimentazione, e lire 760 milioni per l'organizzazione del Forum Mediterraneo.

2. Con scambio di note la FAO e il Governo italiano istituiranno un Comitato misto incaricato di concordare e di predisporre il programma di attività per lo svolgimento del Vertice sull'alimentazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2.760 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è integrato di duecento unità. Tale disponibilità, nell'ambito del contingente medesimo, è esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalità nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'Accordo di Schengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MOTZO, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0252

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1996, n. 238.

Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la riorganizzazione ed il funzionamento del settore della cooperazione allo sviluppo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa della riforma complessiva dell'attività di cooperazione allo sviluppo, che dovrà tener conto anche delle indicazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta istituita ai sensi della legge 17 gennaio 1994, n. 46, possono essere beneficiari degli interventi di cooperazione, fatti salvi quelli promossi dalle organizzazioni non governative e gli aiuti di emergenza, solo le popolazioni e i Paesi in via di sviluppo individuati di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri.

2. Gli interventi di cooperazione, ad eccezione dei contributi a organizzazioni non governative, sono attuati su richiesta e previa intesa con i beneficiari. Essi sono realizzati, con esclusione di quelli di emergenza, attraverso un procedimento che disciplina in modo coordinato le fasi della predisposizione, della esecuzione e del controllo, le cui modalità di svolgimento e i cui contenuti tecnici sono stabiliti con provvedimento del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «direttore generale», previo parere conforme del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, di seguito denominato «Comitato direzionale».

3. Nessun impegno verso le popolazioni e i Paesi interessati può essere assunto senza previa valutazione di natura tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta effettuata a cura della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Direzione generale».

4. Il procedimento previsto dal comma 2 si applica anche alle iniziative affidate ad organismi internazionali e finanziate mediante fondi finalizzati o cofinanziamenti. In tale caso le iniziative possono essere finanziate sulla base di valutazioni o di studi di prefattibilità e fattibilità predisposti dai suddetti organismi.

Art. 2.

1. La Direzione generale procede a controlli e verifiche delle iniziative di cooperazione, ivi comprese quelle di emergenza, nel corso della loro attuazione e a conclusione delle stesse al fine di verificarne la rispondenza agli obiettivi del progetto.

2. Per la programmazione e l'organizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale si avvale dell'unità tecnica centrale, del nucleo di valutazione tecnica, degli esperti di cui al comma 1, lettera *e)*, dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e della segreteria del Comitato direzionale. Controlli e verifiche sono, di norma, affidati a soggetti esterni comprovatamente qualificati, persone fisiche o giuridiche, italiane, straniere o internazionali. La Direzione generale stipula a tal fine convenzioni o contratti per una durata massima di due anni rinnovabili.

Art. 3.

1. Il Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore generale, può affidare a qualificati soggetti esterni, persone fisiche o giuridiche italiane, straniere o internazionali, nei casi in cui l'impiego del personale dell'unità tecnica centrale o delle unità tecniche locali non sia sufficiente a far fronte alle esigenze dell'Amministrazione, incarichi di consulenza, progettazione, studi di fattibilità e prefattibilità riguardanti le iniziative di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in particolar modo in relazione alle varie fasi di valutazione, ivi compresa la redazione dei termini di riferimento per gare di appalto e altre procedure concorsuali. Le spese per l'esecuzione di detti incarichi graveranno sul costo complessivo dell'iniziativa da realizzare. Per il conferimento di incarichi individuali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.

2. La Direzione generale può altresì avvalersi, in posizione di comando, per un periodo massimo di due anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta unità, per mansioni amministrative e contabili connesse con la chiusura di iniziative pregresse e la loro rendicontazione. Nei confronti del suddetto personale, e di quello della Direzione generale adibito alle predette mansioni, possono essere attivate le procedure e applicate le condizioni di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3, lettera *d)*, dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la Direzione generale è competente anche per le attività di formazione e di aggiornamento del personale del Ministero degli affari esteri in materia di cooperazione allo sviluppo.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate norme di attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e dell'articolo 19, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni.

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 dovranno definire i criteri di ammissibilità delle iniziative da attuare in sede di cooperazione decentrata, nonché i criteri con i quali possono essere cofinanziate, con le relative modalità di erogazione e di rendicontazione, le iniziative di cooperazione decentrata promosse da regioni, comuni e province e rientranti nei programmi-Paese e negli accordi-quadro di cooperazione bilaterale.

Art. 5.

1. L'attuazione di iniziative di cooperazione può essere affidata, con provvedimento del direttore generale, ai Governi dei Paesi beneficiari, nel rispetto di condizioni indicate in apposite direttive del Comitato direzionale elaborate, di regola, sulla base del programma-Paese e di criteri analoghi a quelli seguiti per l'aiuto allo sviluppo dall'Unione europea e dalle Agenzie dell'ONU.

Art. 6.

1. Per l'erogazione delle borse di studio, in conformità con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere.

Art. 7.

1. Il Comitato direzionale determina, con propria delibera da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per stabilire la congruità dei prezzi per l'acquisto, fuori del territorio nazionale, di beni e servizi previsti per l'attuazione di iniziative di cooperazione. Il provvedimento terrà in particolare conto le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e le procedure adottate in materia dall'Unione europea.

Art. 8.

1. Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale, anche relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte, qualora detti organismi non si facciano carico del pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi dei volontari italiani.

Art. 9.

1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal Comitato direzionale prima del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti alla data di approvazione e definite nelle apposite delibere del Comitato direzionale.

2. In relazione ai programmi di cui al comma 1, sono altresì ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell'*iter* amministrativo del programma cui si riferiscono, oppure in presenza di variazioni del piano finanziario non preventivamente autorizzate, ovvero spese effettuate con spostamento di fondi da altri capitoli, operato senza la previa autorizzazione, e, ove la spesa riguardi costruzioni e attrezzature, in mancanza di una previa valutazione di congruità; tali spese possono essere riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti, le relative attività realizzate siano funzionali ai predetti obiettivi e il loro costo complessivo sia congruo.

3. I contributi ed i finanziamenti alle organizzazioni non governative idonee sono erogati in una o più rate anticipate. In caso di rateizzazione, l'erogazione delle rate successive alla prima è subordinata al riconoscimento delle spese presentate alla rendicontazione, relative alle rate precedenti, spese che sono ammesse o respinte entro sessanta giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, in attesa del completamento dell'analisi del rendiconto, l'Amministrazione può procedere comunque all'erogazione relativa alla parte rendicontata. L'organizzazione non governativa è tenuta alla restituzione proporzionale delle spese eventualmente non ammesse alla rendicontazione, restituzione che è detratta da altre eventuali erogazioni dovute alla medesima organizzazione non governativa, anche relative a differenti iniziative.

4. Possono essere ammessi a finanziamenti parziali anche i programmi di organizzazioni non governative italiane cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 10.

1. Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore generale, autorizza con apposita procedura d'urgenza il programma di intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione al Parlamento. Il direttore generale delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalità, ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate.

2. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono ammessi interventi straordinari ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, al di fuori dei casi rientranti nel comma 1 del presente articolo. Il Comitato direzionale determina con propria delibera le tipologie e le modalità per gli interventi di emergenza, informandone contestualmente il Parlamento.

3. Entro centoventi giorni dall'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministro degli affari esteri invia al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sui risultati ottenuti.

4. Il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, autorizza con apposita procedura d'urgenza il pagamento, a valere sulle disponibilità accreditate al Ministero degli affari esteri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalità di lucro, delle spese per l'attuazione degli interventi nelle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465.

Art. 11.

1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa, in particolare la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), il Mediocredito centrale e la Società italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST), sono autorizzati a operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza considerando, ai soli fini della loro attività, l'Autorità nazionale palestinese alla stregua di un Governo straniero.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MOTZO, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

96G0253

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1996.

Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito di eventi franosi nei comuni di Farini (Piacenza), Canossa e Vetto (Reggio Emilia), Montese (Modena) e Gaggio Montano (Bologna). (Ordinanza n. 2431).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 9 febbraio 1996 con il quale, a seguito della delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 febbraio 1996 viene dichiarato, a termine del citato art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 gennaio 1997 lo stato di emergenza per gli eventi franosi verificatisi nei comuni di Farini, di Canossa (località Vedriano), di Montese (frazioni di Maserno e Castelluccio) e di Gaggio Montano (località Merano);

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1996 con il quale, a seguito della delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1° aprile 1996 viene dichiarato, a termine del citato art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 marzo 1997 lo stato d'emergenza per gli eventi franosi verificatisi nel comune di Vetto (località Groppo e Viticeno);

Vista la nota 14 febbraio 1996, prot. GBO/96/3894, della regione Emilia-Romagna dalla quale risulta un costo complessivo di lire 7.400 milioni per gli interventi diretti ad eliminare i rischi derivanti da dissesti idrogeologici e da movimenti franosi nelle località sopra indicate;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, modificato dall'art. 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, che prevede uno stanziamento complessivo di lire 70 miliardi per il finanziamento di un piano di interventi diretti ad eliminare i rischi derivanti da dissesti idrogeologici e da movimenti franosi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i presidenti delle giunte delle regioni interessate ha predisposto il piano di cui sopra che comprende anche i sopracitati interventi d'emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. All'attuazione degli interventi per l'eliminazione dei rischi derivanti da dissesti idrogeologici e da movimenti franosi di cui al piano predisposto ai sensi dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e sue successive modifiche ed integrazioni, provvede, nei limiti dei fondi trasferiti ai sensi del sopra citato art. 1-*septies*, il presidente della regione Emilia Romagna che potrà adottare, per l'attuazione degli interventi di emergenza in premessa e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche provvedimenti in deroga agli articoli 9, 10, 17, 20, 21, 24, 29, 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Emilia Romagna riferirà, con propria relazione semestrale, ed ogni qual volta richiesto o necessario, al Dipartimento della protezione civile sullo stato delle opere di cui sopra.

Art. 3.

1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad istituire una commissione tecnico-scientifica composta da sei esperti di cui tre designati dal Dipartimento della protezione civile e tre designati dal presidente della giunta regionale.

2. La commissione fornisce il necessario supporto tecnico-scientifico in relazione alla valutazione complessiva dei movimenti franosi segnalati ed alla individuazione delle priorità d'intervento, anche in relazione agli interventi relativi alla frana di Corniglio di cui all'ordinanza n. 2420 del 1° febbraio 1996, ed alla predisposizione di una mappa del rischio idrogeologico.

3. Il presidente della giunta regionale può, altresì, avvalersi di un gruppo di lavoro composto da funzionari regionali integrato con tecnici esterni all'amministrazione nel numero massimo di otto unità.

4. Gli oneri, di cui ai precedenti commi, fanno carico alla regione Emilia Romagna.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1996

Il Presidente: DINI

96A2692

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1996.

Ulteriore modifica all'ordinanza del 14 aprile 1995, concernente «Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno». (Ordinanza n. 2432).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del 14 aprile 1995 modificata ed integrata con l'ordinanza del 28 giugno 1995, con la quale sono stati disposti immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno ed è stato nominato il prefetto di Napoli quale commissario delegato all'attuazione degli interventi stessi;

Vista l'ordinanza n. 2418 datata 25 gennaio 1996 con la quale i poteri attribuiti al predetto commissario delegato sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1996;

Viste le note numeri 67 del 9 febbraio 1996, 243 del 20 marzo 1996 e 294 del 12 aprile 1996 con le quali il prefetto di Napoli, delegato ex O.P.C.M. 14 aprile 1995, ha chiesto modifiche all'ordinanza appena citata che trovano pieno assenso del Ministero dell'ambiente;

Considerato che le richieste modifiche sono intese principalmente ad accelerare le procedure relative al completamento dei lavori necessari a fronteggiare la predetta emergenza;

Ritenuto pertanto di dover accogliere quella parte delle istanze strettamente necessarie per una più sollecita realizzazione degli interventi medesimi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza 14 aprile 1995, vengono aggiunti — sostituendo il punto con il punto e virgola — i seguenti periodi:

«stipulare per studi e progettazioni di interventi sul territorio, convezioni con società o istituti, anche privati, di interesse nazionale ed internazionale, segnalati dall'IRSA, previa acquisizione del parere della commissione scientifica di cui al successivo art 6. L'onere scaturente dalla stipula delle convenzioni graverà sulle risorse finanziarie assegnate al commissario delegato.

Le autorizzazioni, le concessioni, i pareri ed i visti delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 1, devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta. In caso di mancato rilascio entro il predetto termine si intendono acquisiti ed il commissario delegato dispone l'esecuzione dei lavori. Nei limiti strettamente necessari per la realizzazione degli interventi, il commissario delegato può operare, sentito il comune interessato, anche in deroga allo strumento urbanistico generale.».

Art. 2.

Il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del 14 aprile 1995 viene così sostituito: «Il personale di cui al precedente comma può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di settanta ore mensili che verranno retribuite sulla base degli importi orari in relazione alle specifiche qualifiche di appartenenza ed in rapporto all'attività effettivamente resa. Il commissario delegato può, altresì, affidare a personale tecnico delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente comma la progettazione delle opere da realizzare, al quale può corrispondere un'indennità in misura non superiore a centocinquanta ore di lavoro straordinario che verranno anch'esse retribuite secondo i sopracitati criteri».

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 26 aprile 1996

Il Presidente: DINI

96A2691

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 18 aprile 1996

Modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per il personale militare della Marina.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in tempo di pace;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per il personale militare della Marina, come modificato dal decreto ministeriale 30 maggio 1973,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», come modificato dai decreti legislativi 18 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori varianti al predetto decreto ministeriale onde procedere all'organizzazione degli uffici della Direzione generale al fine di assicurarne la economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse,

Sentito il consiglio di amministrazione,

Decreta

Art. 1

Al decreto ministeriale 30 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per il personale militare della Marina, come modificato dal decreto ministeriale 30 maggio 1973, sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli:

L'art. 2 è sostituito dal seguente.

«Art. 2. — L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per il personale militare della Marina sono stabilite come segue:

Ufficio del direttore generale. compiti di segreteria del Direttore generale e trattazione di pratiche a lui riservate; amministrazione del personale militare e civile in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; servizi di economato e generali; ricezione ed inoltro di tutti i documenti classificati e non classificati diretti alla D.G. o da questa emanati, nonché gestione

degli stessi mediante archivio unico centralizzato; esame "ai fini del coordinamento" delle questioni di carattere giuridico amministrativo che interessano più divisioni; assistenza in ordine a problematiche di specifico interesse del D.G.; studi nelle materie di competenza e per l'introduzione di principi di tecnica organizzativa nell'attività della D.G.; relazioni sulla attività della Direzione generale; raccolta e vaglio della documentazione sanitaria relativa al personale militare della Marina; consulenza sanitaria e trattazione delle pratiche di concessione equo indennizzo e pensione privilegiata del personale militare della Marina; compiti di studio, pianificazione ed impiego delle risorse informatiche della D.G.; raccolta ed elaborazione di dati statistici attinenti il personale; informazione al pubblico relativa agli atti ed allo stato dei procedimenti di competenza.

Allo svolgimento delle altre attività di competenza della Direzione generale, secondo le attribuzioni previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, provvedono le sottelencate Divisioni raggruppate in reparti:

1° Reparto - *Reclutamento, giustizia, disciplina, impiego*

1ª Divisione - Reclutamento: reclutamento degli allievi ufficiali e del personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi; concorsi per la nomina diretta ad ufficiale dei ruoli normali e speciali in servizio permanente dei vari corpi, bandi di arruolamento per gli ufficiali di complemento dei vari corpi; assunzione in forza dei militari di leva dopo la selezione attitudinale; trattazione delle pratiche individuali relative alla frequenza di corsi o tirocini; rilascio brevetti e certificati professionali, selezione attitudinale per il reclutamento di ufficiali, allievi ufficiali e del personale volontario; selezione attitudinale del personale comunque in servizio, selezione attitudinale per l'ammissione al collegio navale F. Morosini.

2ª Divisione - Giustizia, disciplina ed onorificenze: pratiche connesse con i procedimenti penali e disciplinari a carico del personale militare; pratiche di stato civile; pratiche relative alle ricompense, alle onorificenze ed alle distinzioni onorifiche.

3ª Divisione - Impiego degli ufficiali: impiego degli ufficiali, ferme restando in materia le attribuzioni dei Capi di Stato Maggiore.

4ª Divisione - Impiego del personale del corpo equipaggi militari marittimi: impiego del personale del corpo equipaggi militari marittimi in servizio permanente, in ferma o rafferma, in servizio di leva e delle categorie del congedo, ferme restando, in materia, le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore della Marina

2° Reparto - *Stato giuridico, avanzamento, documentazione e mobilitazione*

5ª Divisione - Stato giuridico ed avanzamento ufficiali: stato ed avanzamento degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo.

6ª Divisione - Stato giuridico ed avanzamento del personale del corpo equipaggi militari marittimi: stato ed avanzamento del personale del corpo equipaggi militari marittimi in servizio permanente, in ferma o rafferma di leva e delle categorie del congedo.

7ª Documentazione e mobilitazione: conservazione ed aggiornamento dei documenti caratteristici e matricolari del personale militare; controllo periodico del personale in congedo; emanazione di disposizioni per l'attuazione delle direttive dello stato maggiore Marina per quanto concerne la mobilitazione.

3° Reparto - *Trattamenti economici e bilancio*

8ª Divisione - Trattamenti economici continuativi: assegni ed indennità fisse comunque spettanti al personale militare; costituzione posizioni assicurative del personale volontario del corpo equipaggi militari marittimi.

9ª Divisione - Trattamenti economici eventuali: indennità ed assegni eventuali comunque spettanti al personale militare; riscatti dei periodi di servizio figurativi; liquidazioni buonuscita INPDAP.

10ª Divisione - Bilancio ed affari finanziari: amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale compresi i capitoli relativi alle spese per gli istituti e le scuole preposti alla istruzione ed alla formazione del personale, quelli riguardanti le spese per esercitazioni, manovre e campagne nonché per il personale delle sedi all'estero della Marina; pratiche riguardanti la impostazione del bilancio e le relative variazioni per la parte di competenza della Direzione generale; affari finanziari».

Art. 2.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento esercitando le funzioni vicarie; il vice direttore generale provvede altresì alla trattazione delle materie a lui delegate.

Le figure dei capi reparto sono così costituite:

il capo del 1° reparto è l'ufficiale più anziano tra i capi Divisione del reparto stesso;

il capo del 2° reparto è un dirigente civile;

il capo del 3° reparto è un contrammiraglio del corpo di commissariato M.M.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1996

Il Ministro: CORCIONE

96A2659

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 aprile 1996.

Trasferimento dell'autorizzazione a gestire un centro di raccolta e smistamento merci dall'Ente autonomo magazzini generali di Verona alla Società magazzini generali di Verona S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1994, con il quale l'Ente autonomo magazzini generali di Verona è stato autorizzato a gestire presso i propri impianti, siti in Verona, via Sommacampagna 28, un centro di raccolta e smistamento merci che devono formare oggetto di operazioni doganali, ai sensi dell'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista l'istanza della Società magazzini generali di Verona S.r.l., nata dal conferimento in essa dell'Ente autonomo magazzini generali di Verona, con la quale viene chiesto il trasferimento della predetta autorizzazione alla società medesima;

Visto il parere favorevole della Direzione compartimentale delle Dogane e II.II. di Venezia 1113/II/2° del 15 gennaio 1996;

Visto il punto 39 del decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, portante il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione a gestire — ai sensi dell'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 — un centro di raccolta e smistamento merci, concessa all'Ente autonomo magazzini generali di Verona, è da intendersi trasferita alla Società magazzini generali di Verona S.r.l.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1996

Il direttore generale: SAPIENZA

96A2665

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 ottobre 1995.

Disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche dell'infezione da HIV.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2 di detta legge, il quale prevede che la rilevazione statistica dell'infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentono l'identificazione della persona e che la relativa disciplina, da emanarsi con decreto del Ministro della sanità, dovrà prevedere modalità differenziate di raccolta dei dati per i casi di AIDS ed i casi di infezione da HIV;

Ritenuto di procedere all'emanazione della predetta disciplina, fermo restando il vigente sistema di sorveglianza epidemiologico nazionale dei casi di AIDS e le garanzie ivi previste, nonché l'obbligo del medico di notificare i casi di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione;

Sentita la commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le patologie infettive emergenti e riemergenti nella seduta del 18 luglio 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Le rilevazioni epidemiologiche e statistiche dei dati relativi all'infezione da HIV devono essere effettuate con modalità idonee d'impedire l'individuazione dei soggetti ai quali i dati stessi si riferiscono.

2. Le attività di sorveglianza dell'infezione da HIV possono essere effettuate mediante l'esecuzione di ripetuti studi di prevalenza ovvero mediante l'attivazione di sistemi basati sulla notifica delle nuove diagnosi di infezione.

Art. 2.

1. Gli studi di prevalenza possono essere effettuati mediante offerta attiva del test sierologico per la rilevazione degli anticorpi anti-HIV. In tale caso, è necessario ottenere il consenso informato al test, che deve essere preceduto e seguito dal «counselling». L'informazione sul risultato del test deve essere comunicata direttamente ed esclusivamente all'interessato.

2. Gli studi di prevalenza possono essere effettuati anche utilizzando modalità che rendano anonimi i campioni da analizzare dopo l'esecuzione del prelievo di sangue, con conseguente impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate.

3. I sistemi di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV non devono contenere informazioni nominative. È tuttavia ammesso l'uso di codici attribuiti con modalità tali da garantire comunque l'anonimato.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri previsti dagli articoli 1 e 2, disciplinano il funzionamento dei sistemi di sorveglianza dell'infezione da HIV.

2. L'Istituto superiore di sanità verifica annualmente l'andamento dell'infezione da HIV, e definisce protocolli operativi per migliorare il funzionamento dei sistemi di sorveglianza.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 31

96A2664

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 marzo 1996.

Istituzione della riserva naturale statale «Litorale romano» e relative misure di salvaguardia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 1987, come rettificato con l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1987, relativo alla «Individuazione di zone di importanza naturalistica del litorale romano»;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1995 recante misure provvisorie di salvaguardia dell'area di importanza naturalistica del litorale romano;

Visto il primo programma triennale per le aree naturali protette pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente numero SCN/ST/95/7457 del 29 maggio 1995;

Considerato che la riserva naturale statale del litorale romano è caratterizzata da un sistema vario ed eterogeneo di biotopi, quali dune costiere, boschi e macchie di sclerofille sempreverdi, boschi planiziari, zone umide ed ambienti fluviali, notevoli per la ricchezza e le peculiarità adattative della flora e della fauna ospitate e che costituiscono inoltre l'habitat di numerose specie animali comprese negli allegati delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

Considerato che le predette aree naturali protette sono inserite nel paesaggio agrario delle bonifiche di Maccarese ed Ostia, i cui caratteri di vasto comprensorio agro-forestale, oltre a delineare un quadro di indubbio valore storico testimoniale, assumono una particolare importanza ecologica in quanto assicurano la connessione tra le aree naturalisticamente pregiate. La conservazione di questo assetto costituisce pertanto una condizione strutturale irrinunciabile per la conservazione dello stesso patrimonio naturalistico;

Considerato inoltre che nel territorio della riserva è presente un eccezionale patrimonio archeologico che ha le sue principali emergenze nei siti paleolitici, nelle vestigia di Ostia Antica, nel Porto di Traiano, nel Porto di Claudio e nella via Severiana;

Considerato il rilevante valore naturalistico ed ecologico dei lembi residui degli ecosistemi planiziari del delta tiberino e del litorale romano che, assieme ai contigui territori agricoli, costituiscono un unico vasto sistema ecologico, da salvaguardare nell'integrità e nelle interconnessioni;

Considerata la elevata vulnerabilità ecologica di questi lembi e il depauperamento del patrimonio naturalistico che si è verificato a causa della mancanza di una gestione unitaria dell'area a fini conservativi, nonché il pericolo di una ulteriore frammentazione degli ambienti naturali ancora esistenti soprattutto a causa dell'estendersi del processo di urbanizzazione;

Ritenuto opportuno individuare e proteggere tale sistema interconnesso di biotopi, riconoscendo l'importanza del territorio agricolo di Maccarese nella conservazione dello stesso, unitamente al pregio paesistico che tale territorio, nel suo insieme organico, possiede;

Vista la propria nota n. SCN/ID/95/3244 in data 11 marzo 1995 con la quale è stato richiesto alla regione Lazio il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, pervenuta alla stessa regione Lazio in data 20 marzo 1995;

Vista la nota del presidente della giunta regionale del Lazio n. 70278 del 14 aprile 1995;

Vista la delibera del comune di Roma trasmessa al Ministero dell'ambiente con nota n. 4419 in data 8 giugno 1995;

Vista la delibera del comune di Fiumicino trasmessa al Ministero dell'ambiente con nota n. 44710 del 6 luglio 1995;

Vista la delibera della giunta regionale del Lazio n. 8710 del 20 ottobre 1995 con cui si esprime il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la nota della regione Lazio n. 2240 del 15 giugno 1995 con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'ambiente l'elenco delle aree proposte quali siti di importanza comunitaria in applicazione della citata direttiva 92/43/CEE;

Visti gli esiti della conferenza dei servizi iniziata in data 31 ottobre 1995 e conclusa in data 21 dicembre 1995;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione della riserva naturale statale denominata «Litorale romano», ai sensi dell'art. 17 della legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione e confini della riserva

1. È istituita ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la riserva naturale statale denominata «Litorale romano», delimitata secondo i confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000 depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente. La cartografia allegata al presente decreto costituisce il quadro d'unione.

Art. 2.

Suddivisione in aree del territorio della riserva

1. All'interno del territorio della riserva sono individuate le seguenti aree:

aree tipo 1 caratterizzate da ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

aree tipo 2 caratterizzate prevalentemente da ambienti agricoli a maggiore grado di antropizzazione con funzioni di interconnessione territoriale e naturalistica delle aree di tipo 1 ovvero, destinate al recupero territoriale, ambientale e paesaggistico.

2. Le infrastrutture per la mobilità di interesse nazionale e gli impianti di depurazione di Roma Ostia e di Fregene, sono comunque circondati da una fascia di ampiezza pari a 20 metri per lato classificata di tipo 2 anche laddove non espressamente indicato nella cartografia allegata al presente decreto.

Art. 3.

Finalità istitutive

1. L'istituzione della riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la conservazione delle caratteristiche ecologiche, florovegetazionali, faunistiche ed idrogeomorfologiche;

b) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;

c) la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, monumentale e culturale, anche con riferimento al patrimonio storico architettonico di edilizia rurale minore;

d) la tutela dei valori paesistici;

e) la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agricolo dell'area, promuovendo anche forme di ricerca finalizzate alla realizzazione di un sistema produttivo agro-ambientale a basso impatto;

f) la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali, con particolare riferimento all'agricoltura ed al turismo naturalistico;

g) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;

h) la realizzazione di programmi di educazione ambientale.

Art. 4.

Commissione di riserva

1. Al fine di formulare indirizzi e proposte, rendere pareri tecnico-scientifici, vigilare sul funzionamento e la gestione unitaria della riserva, è istituita la commissione di riserva. I pareri della commissione di riserva sono vincolanti e devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevolmente espresso. In particolare la commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante sul piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo nonché su quanto previsto dal successivo art. 8.

2. La commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, è così composta:

un rappresentante del Ministero dell'ambiente che la presiede;

un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

un rappresentante della regione Lazio;

un rappresentante della provincia di Roma;

un rappresentante designato dalle università statali degli studi di Roma;

un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986.

3. Le designazioni sono effettuate secondo le modalità dell'art. 9 della legge n. 394/1991.

4. La commissione di riserva è legittimamente insediata allorché sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.

5. La commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla data di insediamento e viene convocata almeno una volta ogni due mesi. Gli oneri per il funzionamento sono a carico delle rispettive amministrazioni.

Art. 5.

Organismo di gestione

1. La gestione della riserva è affidata ai comuni di Roma e Fiumicino per le aree di rispettiva competenza. A tal fine il Ministero dell'ambiente stipula entro sessanta

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione con entrambi i comuni che può essere stipulata anche separatamente. Tale convenzione dovrà garantire la unitarietà di gestione e dovrà prevedere le relative strutture ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva, che sono posti alle dipendenze di ciascuno dei due comuni.

Art. 6.

Piano di gestione e regolamento attuativo

1. Ai fini della gestione della riserva, i comuni di Roma e Fiumicino redigono entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al precedente art. 5 il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo che sono adottati dal Ministero dell'ambiente, sentita la regione Lazio con le modalità di cui all'art. 35, comma 7, della legge n. 394/1991, entro trenta giorni dal parere della regione stessa.

Art. 7.

Misure provvisorie di salvaguardia

1. Fino all'entrata in vigore del piano di gestione, nel territorio della riserva sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali selvatiche, con l'esclusione delle specie eduli e nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva;

b) il taglio dei boschi e la manomissione della macchia mediterranea ad eccezione di interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumità e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico e naturale, se autorizzati;

c) l'apertura e l'esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse, nonché il prelievo di inerti dagli alvei dei corsi d'acqua;

d) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

e) la raccolta ed il danneggiamento di materiale archeologico, paleoetnologico, paleontologico;

f) l'apposizione di nuova cartellonistica pubblicitaria, nonché il rinnovo delle relative concessioni esistenti, al di fuori dei centri urbani;

g) il pascolo all'interno delle aree boschive, nelle fasce di vegetazione dunale e ripariale;

h) ogni alterazione della vegetazione ripariale e delle caratteristiche ambientali dei tratti interni dei corsi d'acqua, ad eccezione degli interventi necessari per la tutela della pubblica incolumità, nonché delle attività di riqualificazione ambientale, se autorizzate dall'organismo di gestione;

i) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

l) la pesca nei tratti del collettore generale delle acque alte, del collettore generale delle acque basse, del fosso dei Tre Denari, del fosso delle Pagliete e del fosso delle Cadute interni alla riserva.

2. Nelle aree di tipo 1, così come individuate nella cartografia allegata al presente decreto è altresì vietato:

l'uso di fitofarmaci antiparassitari e pesticidi di prima e seconda categoria nell'esercizio dell'attività agricola;

accendere fuochi, con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti ad almeno cento metri di distanza dalle aree boscate e dalla macchia;

qualsiasi nuovo intervento di modificazione del territorio o di ulteriore urbanizzazione, con l'esclusione dei seguenti interventi che devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva:

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree, così come definiti alle lettere *a), b), c), d),* dell'art. 31 della legge n. 457/1978;

interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualità naturalistica delle aree e dei beni culturali ed ambientali.

3. Nelle aree di tipo 2 gli interventi di trasformazione e di ulteriore urbanizzazione sono soggetti ad autorizzazione come previsto dall'art. 8 del presente decreto.

4. Per le opere già realizzate per le quali è stata chiesta la definizione agevolata delle violazioni edilizie resta fermo il potere dell'autorità preposta alla tutela dei valori ambientali della riserva di valutare la compatibilità delle opere stesse con i valori predetti esprimendo pareri con le modalità di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Regime autorizzativo transitorio

1. Su tutto il territorio della riserva e fino all'entrata in vigore del piano di gestione, salvo quanto disposto dal precedente art. 7, sono sottoposti ad autorizzazione per la parte ricadente nell'area della riserva:

a) i nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi e quelli non ancora definitivamente approvati;

b) i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non siano iniziati i lavori:

le opere di mobilità;

le opere fluviali e litoranee;

le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, acquedotti, pozzi, captazioni, depuratori, ripetitori ed assimilabili;

c) la modificazione del regime delle acque, ad eccezione degli interventi necessari per la tutela della pubblica incolumità, per la corretta conduzione dei fondi agricoli e per il perseguimento delle finalità della riserva;

d) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti all'interno delle zone corrispondenti alle zone territoriali omogenee di tipo «E», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con l'esclusione degli interventi:

di manutenzione ordinaria e straordinaria;

di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia così come definiti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, dell'art. 31 della legge n. 457/1978;

degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio di cui ai punti *b)*, *c)*, *d)*, *i)*, dell'art. 7, comma 1, del presente decreto nonché di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme i soggetti titolari delle opere trasmettono all'organismo di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'organismo di gestione provvederà ad ordinare, previa diffida, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 9.

Modalità di rilascio di autorizzazioni in regime transitorio

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono rilasciate dai comuni di Roma e Fiumicino in relazione alle rispettive competenze previo parere vincolante della commissione di riserva da rendersi con le modalità di cui all'art. 13 della legge n. 394/1991.

2. Fino alla stipula della convenzione di cui al precedente art. 5 le richieste di autorizzazione devono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, via Volturno, 58 - 00185 Roma che provvede al rilascio delle autorizzazioni medesime.

Art. 10.

Indicazioni e criteri per il piano di gestione ed il regolamento

1. Il piano di gestione della riserva garantisce una gestione del territorio volta ad armonizzare le esigenze di tutela con quelle di sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti, favorendo le attività tradizionali e le iniziative volte a realizzare produzioni agricole e forme di turismo compatibili.

2. Per la redazione del piano si procederà a:

acquisire la conoscenza delle caratteristiche territoriali e sociali dell'area innanzitutto attraverso gli studi e le ricerche esistenti;

definire, ricercando forme di collaborazione con gli enti interessati, le scelte di intervento e le ipotesi di destinazione d'uso che concorrono a rendere operative, tramite progettazione esecutiva, le operazioni di restauro, di valorizzazione e di fruizione del territorio e delle sue risorse.

3. La documentazione del piano comprende:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, naturali ed antropiche di tutte le aree;

b) la suddivisione del territorio della riserva in zone a diverso regime di tutela che tenga conto dei valori naturalistici di cui al precedente art. 2;

c) il documento di programma con gli obiettivi e linee di intervento per le attività di tutela ambientale e di promozione socio-economica e l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e promozione previsti dal piano;

d) la normativa di piano volta a disciplinare gli interventi di salvaguardia e di promozione ed a definire i criteri di gestione per ciascuna delle aree a diverso regime di tutela.

Art. 11.

Sorveglianza

1. La sorveglianza su detto territorio è affidata al Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all'art. 21 della legge n. 394/1991, all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 12.

Sanzioni

1. Per le sanzioni relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1996

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 45

CERVETERI
F.149
QM TG
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA
Riserva naturale statale "Litorale romano"
Aree tipo 1
Aree tipo 2
Sistema U.T.M.

96A2693

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 ottobre 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in traduzione e interpretazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull' ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di laurea in traduzione e in interpretazione;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella IX-*quater* del medesimo, la tabella IX-*quinquies*, relativa al corso di laurea in traduzione e in interpretazione;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in traduzione e in interpretazione.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che le scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori e le facoltà di lingue e letterature straniere e di lettere e filosofia possono rilasciare l'anzidetta laurea.

Dopo la tabella IX-*quater*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella IX-*quinquies*, relativa alla laurea in traduzione e in interpretazione.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 20

TABELLA IX-*quinquies*

TABELLA DEL CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE E IN INTERPRETAZIONE

Art. 1. — *Afferenza.*

Il corso di laurea in traduzione e in interpretazione è istituito presso le scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori, le facoltà di lingue e letterature straniere e le facoltà di lettere e filosofia.

Art. 2. — *Finalità.*

Il corso di laurea in traduzione e in interpretazione ha lo scopo di fornire adeguata conoscenza di metodi, contenuti culturali e scientifici, e competenze proprie dell'ambito della traduzione e dell'interpretazione delle lingue straniere, secondo la normativa nazionale e comunitaria.

Art. 3. — *Accesso al corso di laurea.*

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Art. 4. — *Durata*

La durata del corso di laurea è fissata in quattro anni.

Il numero delle annualità complessive sarà non inferiore a 32.

Il corso di laurea si articola in due bienni, il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende 14 annualità d'insegnamento, il secondo biennio è di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende 18 annualità d'insegnamento.

Le modalità di passaggio dal primo al secondo biennio sono determinate dai consigli competenti.

Art. 5 — *Lingue straniere.*

Le lingue straniere di studio sono almeno due. Allo studente può essere concesso di seguire un'ulteriore o più lingue straniere, con *curriculum* determinato dai consigli competenti.

I consigli competenti stabiliranno le condizioni di ammissione ed il piano di studi di studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua straniera, ferma restando la loro aderenza agli insegnamenti previsti dalla presente tabella.

Nel primo anno di corso, gli studenti stranieri sono tenuti a sostenere una prova scritta di composizione italiana.

Art. 6. — *Biennio comune.*

Il biennio comune comprende le seguenti 13 annualità fondamentali:

prima lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E, L11A, L14D, L16B, L18C, L17C, L17D, L19B, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità;

seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E, L11A, L14D, L16B, L18C, L17C, L17D, L19B, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità;

traduzione in italiano dalla prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

linguistica generale (settore scientifico-disciplinari L09A): 1 annualità;

interpretazione di trattativa tra l'italiano e la prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

filologia della prima lingua straniera o disciplina affine (settori scientifico-disciplinari L06E, L09A, L09F, L10A, L10D, L11A, L11B, L14D, L16B, L17B, L18C, L19B, L17D, L20A, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L23A, L23B): 1 annualità;

filologia della seconda lingua straniera o disciplina affine (settori scientifico-disciplinari L06E, L09A, L09F, L10A, L10D, L11A, L11B, L14D, L16B, L17B, L18C, L19B, L17D, L20A, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L23A, L23B): 1 annualità;

etnolinguistica o sociolinguistica o disciplina affine (settori scientifico-disciplinari L09A, M07E): 1 annualità (comprende inoltre 1 annualità opzionale).

Art. 7. — *Biennio di specializzazione.*

Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

traduzione;

interpretazione di conferenza.

Nell'ambito della programmazione, le Università attivano gli indirizzi tenuto conto delle risorse disponibili e del mercato del lavoro e possono altresì istituire ulteriori indirizzi secondo le proprie specifiche esigenze e sulla base degli insegnamenti attivati.

Gli indirizzi attivati hanno in comune le seguenti sei annualità:

lingua e linguistica della lingua base di iscrizione (settori scientifico-disciplinari L06E, L11A, L14D, L16B, L18C, L17C, L17D, L19B, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità;

lingua e linguistica della prima lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E, L11A, L14D, L16B, L18C, L17C, L11D, L19B, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità;

lingua e linguisitca della seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E, L11A, L14D, L16B, L18C, L17C, L17D, L19B, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità.

Oltre le 6 annualità comuni agli altri indirizzi, l'indirizzo in traduzione comprende le seguenti 9 annualità:

traduzione specializzata in italiano dalla prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X. L40X, L41X): 1 annualità;

traduzione specializzata in italiano dalla seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

traduzione specializzata dall'italiano nella prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X. L35X, L36X, L37X, L3SX, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

traduzione specializzata dall'italiano nella seconda lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

letteratura della prima lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E, L12A, L14D, L16A, L17A, L17D, L18A, L19A, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità;

letteratura della seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E, L12A, L14D, L16A, L17A, L17D, L18A, L19A, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità;

letteratura della lingua base d'iscrizione (settori scientifico-disciplinari L06E, L12A, L14D, L16A, L17A, L17D, L18A, L19A, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 1 annualità.

Comprende inoltre 3 annualità opzionali.

Oltre le 6 annualità comuni agli altri indirizzi, l'indirizzo in Interpretazione di conferenza comprende le seguenti 6 annualità:

interpretazione consecutiva in italiano dalla prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

interpretazione consecutiva in italiano dalla seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

interpretazione consecutiva dall'italiano nella prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

interpretazione simultanea in italiano dalla prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

interpretazione simultanea in italiano dalla seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

interpretazione simultanea dall'italiano nella prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità.

Comprende inoltre 6 annualità opzionali

Tra le annualità opzionali, per tutti gli indirizzi attivati, saranno necessariamente impartite: storia contemporanea del Paese della prima lingua, storia contemporanea del Paese della seconda lingua (settori scientifico-disciplinari L14A, L23G, M02B, M04X, Q06A, Q06B).

(*) Nel caso di studenti iscritti al corso di italiano prima lingua, al posto di lingua italiana leggasi lingua base d'iscrizione.

Art. 8. — *Curricula didattici.*

Secondo gli indirizzi attivati, i competenti consigli di ogni sede individueranno *curricula* didattici specifici, sulla base di criteri di coerenza e funzionalità, tenuto conto delle risorse umane e del mercato del lavoro.

Lo studente ha comunque facoltà di proporre un percorso formativo individuale.

Art. 9. — *Esame finale.*

Dopo aver superato tutte le annualità prescritte, lo studente deve superare un esame finale, preliminare all'esame di laurea, consistente in prove di accertamento linguistico della preparazione professionale propria dell'indirizzo seguito, le cui modalità sono determinate dai consigli competenti.

Art. 10. — *Esame di laurea.*

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente. Il diploma di laurea menzionerà l'indirizzo di specializzazione, la prima lingua straniera, la seconda lingua straniera, eventuali lingue aggiuntive.

Art. 11. — *Trasferimenti e riconoscimenti.*

Al fine del proseguimento degli studi, il corso di laurea in traduzione e in interpretazione è dichiarato affine ai diplomi e ai corsi di laurea delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, scienze della formazione e ai diplomi delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.

Nell'ambito dei corsi affini, i consigli competenti riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione specifica del corso di studio al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Per tale trasferimento le strutture didattiche competenti determineranno le modalità d'iscrizione ai diversi anni di corso.

I trasferimenti da analogo corso di laurea di altra università italiana o straniera ad anni di corso successivi al primo non potranno eccedere il numero totale degli studenti iscritti annualmente.

Art. 12 — *Manifesto degli studi.*

Il consiglio della scuola o della facoltà, nel predisporre annualmente il manifesto degli studi, delibera su quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1991. In particolare:

stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento, che costituiscono le singole annualità e le denominazioni delle discipline dei corsi, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto;

stabilisce il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato;

stabilisce le modalità dell'esame finale preliminare alla laurea.

96A2660

DELIBERAZIONE 9 febbraio 1996.

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993);

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (pubblicata nalle *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), e 28 dicembre 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 28 dicembre 1995 n. 550 (legge finanziaria 1996);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551 (bilancio dello Stato 1996);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la legge 7 aprile 1995 n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990, e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 16 gennaio 1996;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere o meno al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera e di autorizzare le modifiche richieste;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Ditta: Alcatel Italia S.p.a., Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: studi e sviluppi per una nuova enerazione di rete tattica dell'Esercito.

Durata e data di inizio: 4 anni e 4 mesi dal 1° aprile 995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleggibile .828.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059848/46.

Credito agevolato: L. 2.544.000.000 concesso ai sensi ell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di nteresse previsto con decreto del Ministro del tesoro, eterminato in misura comunque non superiore al 32,5% ei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il eriodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, osticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire a non oltre la seconda scadenza semestrale successiva lla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.544.000.000 concesso ai nsi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, eterminato in misura comunque non superiore al 32,5% ei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero ell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 prile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato l'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 nnaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, 490.

Ditta: Ansaldo energia S.p.a., Genova (classificata ande impresa).

Titolo del progetto: nuove turbine a gas per la oduzione di energia.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° febbraio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile 473.000.000;

eleggibile 17.273.000.000;

totale 17.746.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059714/346 e 059713/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi ll'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da terminare a cura del Ministero dell'università e della cerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di i all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 tobre 1988, fissato alla data di stipulazione del ntratto sul finanziamento IMI di L. 9.760.000.000 terminato in misura comunque non superiore al 55%, r la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota ggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 2.637.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Biocine S.p.a., Siena (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovi processi con operazioni a membrana.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° marzo 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile 4.095.000.000;

eleggibile 306.000.000;

totale 4.401.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060489/46.

Credito agevolato: L. 2.655.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Capitolato tecnico unico con la pratica n. 058730 Ciba Geigy S.p.a.

Ditta: Ciba Geigy S.p.a., Origgio (Varese) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovi processi con operazioni a membrana.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° marzo 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleggibile 4.222.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058730/46.

Credito agevolato: L. 2.744.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

capitolato tecnico unico con la pratica n. 060489 Biocine S.p.a.

Ditta: Cognetex S.p.a., Imola (Bologna) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: filatura ad alta velocità di filati sintetici a bava continua.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 3 luglio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile 5.487.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060193/46.

Credito agevolato: L. 3.292.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Certese S.p.a., Sasso Marconi (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuova macchina automatica per il fissaggio dei collant.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 30 ottobre 1995.

Costo dichiarato: 1.581.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060462/46.

Credito agevolato: L. 1.106.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: D'Appolonia S.p.a., Genova (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: progettazione e realizzazione delle componenti hardware e software di un sistema per la gestione di flotte di mezzi in movimento sia in terra che in mare.

Durata e data di inizio. 2 anni dal 1° novembre 1995.

Costo dichiarato: 2.500.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060508/46.

Credito agevolato: L. 1.750.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Dompè S.p.a., L'Aquila (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: formazione di n. 6 ricercatori e tecnici di ricerca esperti nell'area dei farmaci inibitori delle proteasi.

Durata e data di inizio: 1 anno e 9 mesi dal 1° gennaio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile 143.000.000;

eleggibile 647.000.000;

totale 790.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059443/67.

Contributo nella spesa: L. 544.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 70%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: F.O.S. - Fibre Ottiche Sud S.p.a., Battipaglia (Salerno) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: prodotti, materiali, tecnologie e processi innovativi nel settore delle fibre ottiche per telecomunicazioni.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° giugno 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleggibile 8.379.000.000.

Forme finanziamento. pratica n. 060054/46.

Credito agevolato L. 2.723.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.723.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Fiat auto S.p.a., Torino (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuove soluzioni per la realizzazione di una vettura monovolume a sei posti.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 7 gennaio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile 2.830.000.000;

eleggibile 11.623.000.000;

totale 14.453.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058673/346 e n. 058672/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento I.M.I. di L. 9.252.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Geymonat S.p.a., Anagni (Frosinone) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovi prodotti farmaceutici per il controllo dei processi trofico-riparativi tissutali.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 20 maggio 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile 88.000.000;

eleggibile 7.462.000.000;

totale 7.550.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 057822/46.

Credito agevolato: L. 2.453.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.453.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Igea S.r.l., Carpi (Modena) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuova generazione di apparecchiature per la diagnosi precoce della osteoporosi.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 ottobre 1995.

Costo dichiarato: 1.524.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060457/46.

Credito agevolato: L. 1.066.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: IPM - Industria politecnica meridionale S.p.a., Napoli (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: terminali per telefonia pubblica di nuova generazione.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° gennaio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleggibile 9.471.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059447/46.

Credito agevolato: L. 3.078.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 3.078.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: M.T.M. S.r.l., Cherasco (Cuneo) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema di alimentazione a gas di motori per autotrazione con iniezione multipoint in fase gassosa.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° novembre 1995.

Costo dichiarato: 2.493.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060456/46.

Credito agevolato: L. 1.745.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Meccanica Patron S.r.l., Noale (Venezia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: isole di lavorazione automatizzate per la produzione di stampi per lamiera.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 19 ottobre 1995.

Costo dichiarato: 2.500.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060460/46.

Credito agevolato: L. 1.750.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento. 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Optec S.r.l., Novara (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: apparecchio digitale per radiografie di ortopanoramica e cefalometria.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 novembre 1995.

Costo dichiarato: 1.580.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060531/46.

Credito agevolato: L. 1.106.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Pavan Mapimpianti S.p.a., Galliera Veneta (Padova) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: processo per la produzione di snacks ripieni.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° marzo 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile 4.915.000.000;

eleggibile 385.000.000;

totale 5.300.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 057590/46.

Credito agevolato: L. 3.199.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Perfetti S.p.a., Lainate (Milano) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: prodotti alimentari a base di gomma da masticare.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 7 febbraio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile 6.869.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059680/46.

Credito agevolato: L. 4.121.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Permasteelisa S.p.a., San Vendemiano (Treviso) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: facciate strutturali a recupero di energia.

Durata e data di inizio: 5 anni dall'8 agosto 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile 41.000.000;

eleggibile 6.804.000.000;

totale 6.845.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059220/46.

Credito agevolato: L. 4.448.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Ditta: Siemens telecomunicazioni S.p.a., Cassina de' Pecchi (Milano) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistema radio digitale di piccola capacità.

Durata e data di inizio: 4 anni e 9 mesi dal 1° gennaio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile 19.704.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059431/346 e n. 059430/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 10.837.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: fino a 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 1.970.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato alla acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: Tacchella macchine S.p.a., Acqui Terme (Alessandria) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: celle flessibili di rettificatura per media ed alta produzione.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° novembre 1995.

Costo dichiarato: 2.430.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060459/46.

Credito agevolato: L. 1.701.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditte: Tecnobiomedica S.p.a., Pomezia (Roma) e Bellco S.p.a., Mirandola (Modena) (classificate grande impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di sistemi di trattamento extracorporeo nell'insufficienza acuta d'organo.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° ottobre 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile 6.453.000.000;

eleggibile 1.083.000.000;

totale 7.536.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059306/46.

Credito agevolato: L. 2.125.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.125.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

contratto di finanziamento in solido.

Ditta: Tego Becker S.r.l., San Martino in Strada (Lodi) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovi sistemi vernicianti idrosolubili.

Durata e data di inizio: 3 anni e 7 mesi dal 5 giugno 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile 1.247.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060089/46.

Credito agevolato: L. 810.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Zincocelere S.r.l., Ivrea (Torino) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: processi e mezzi per circuiti stampati con alta densità di connessioni.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° ottobre 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile 8.844.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059242/46.

Credito agevolato: L. 5.748.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Art. 2.

Le operazioni di seguito indicate, già deliberate, sono così modificate:

043730 Biodata S.p.a., Guidonia (Roma), messa a punto di nuovi metodi per la diagnosi delle affezioni allergiche.

Rispetto a quanto deliberato in data 25 luglio 1984; variazione titolarità: in capo alla incorporante Chemila S.p.a., Bologna, che andrà ad assumere la denominazione Biodata S.p.a. e trasferirà la sede in Guidonia Montecelio (Roma) dopo il perfezionamento dell'atto di fusione per incorporazione, relativamente al residuo debito in corso di ammortamento.

Garanzia: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994 n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

048980 Biodata S.p.a., Guidonia (Roma), sieri standard per immunochimica.

Rispetto a quanto deliberato in data 25 febbraio 1987 e 6 maggio 1988; variazione titolarità: in capo alla incorporante Chemila S.p.a., Bologna, che andrà ad assumere la denominazione Biodata S.p.a. e trasferirà la sede in Guidonia Montecelio (Roma) dopo il perfezionamento dell'atto di fusione per incorporazione, relativamente al residuo debito in corso di ammortamento.

Garanzia: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

051988 Galileo Siscam S.p.a., Campi Bisenzio (Firenze), restitutore fotogrammetrico automatico.

Rispetto a quanto deliberato in data 15 dicembre 1990; trasferimento titolarità: in capo alla Siscam S.r.l., Firenze, con erogazione del saldo contrattuale a favore della stessa impresa subentrante e con totale liberazione della Galileo Siscam S.p.a., Campi Bisenzio.

Garanzia: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

051763 Industria farmaceutica Serono S.p.a., Roma e Istituto di ricerca Cesare Serono S.p.a., Ardea (Roma) (in solido), ormone follicolare.

Rispetto a quanto deliberato in data 23 luglio 1990; modifica imputazione: spostamento dell' imputazione da Nord a Sud di lire mil. 475,740 quale credito agevolato e lire mil. 475,740 quale contributo nella spesa.

Art. 3.

Non viene ammesso all'intervento del F.S.R.A. il seguente progetto per la la motivazione a fianco indicata:

060463 Fael Security S.r.l., Brindisi, realizzazione di un laboratorio per testare nuovi materiali di riempimento per porte tagliafuoco.

Data domanda finanziamento: 25 settembre 1995 (proc. semplif. PMI), declinato in quanto il progetto non presenta aspetti di ricerca applicata o di progettazione innovativa.

Art. 4.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sara determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo.

Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 5.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni e determinata in L. 68.238.000.000 e gravera sulle disponibilità del F.S.R.A. per il 1996.

La presente delibera composta di n. 5 articoli su n. 32 pagine e trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sara pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrata alla Corte dei conti il 18 marzo 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 22

96A2661

DELIBERAZIONE 13 febbraio 1996.

Criteri per l'inserimento e la permanenza degli esperti tecnico-scientifici nell'albo previsto dal punto A.5 della deliberazione 29 aprile 1994.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI la determinazione delle direttive cui deve attenersi l'Istituto gestore del fondo speciale per la ricerca applicata ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di ricerca applicata già di competenza del CIPI (soppresso con legge 24 dicembre 1993, n. 537);

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, ed in particolare il punto A.5 che prevede la costituzione di un albo di esperti concordato tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto gestore del fondo speciale ricerca applicata;

Considerata la necessità di fissare i criteri per l'inserimento nell'albo stesso degli esperti chiamati a svolgere compiti di consulenza in materia di ricerca applicata nonché di definire i settori di competenza tenendo conto delle indicazioni comunitarie;

Visto il parere espresso sull'argomento dal comitato tecnico scientifico nella riunione del 10 luglio 1995;

Visto l'art. 9, lettera *b)*, del decreto ministeriale 7 agosto 1982, di approvazione del regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico scientifico;

Considerato che le società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo ai sensi dell'art. 2, lettera *d)*, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, in relazione ai compiti istituzionalmente svolti, costituiscono esperienze di riferimento negli specifici settori di competenza;

Delibera:

Art. 1.

Per l'inserimento e la permanenza degli esperti tecnico-scientifici nell'albo di cui alle premesse è necessaria l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

a) professore universitario;

b) dirigente, primo ricercatore o assimilati di enti pubblici di ricerca;

c) personalità di riconosciuta esperienza tecnico-scientifica in particolari settori.

È inoltre necessaria esperienza maturata nell'ambito di programmi internazionali di ricerca e/o della ricerca con sviluppo industriale, ovvero di collaborazioni tecnico-scientifiche con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

La classificazione delle competenze tecnico-scientifiche dell'albo, distinta per settori e sottosettori, è indicata nell'allegato elenco.

Art. 3.

L'aggiornamento dell'albo è operato dal Ministro su proposta di una commissione ministeriale integrata da rappresentanti dell'istituto gestore del fondo che seleziona gli esperti tra gli appartenenti alle categorie di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 valutando i requisiti tecnico-scientifici riportati nello stesso articolo e che costituiscono i presupposti per l'immissione e la permanenza nell'albo.

Art. 4.

I compiti di consulenza in materia di ricerca applicata di cui alle premesse possono essere svolti anche dalle società di ricerca costituite con la partecipazione del F.S.R.A.

La presente delibera sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrata alla Corte dei conti il 25 marzo 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 36

ALLEGATO

CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICO-SCIENTIFICHE

Aerospaziale

Componenti e struttura aeronautici
Controllo qualità
Elicotteristica
Materiali aeronautici
Missilistica
Sistemi aeronautici

Alimentare

Food processing
Genetica vegetale
Macchine e impianti
Microbiologia
Nutrizione
Genetica animale

Automazione e strumentazione

Building automation
Elettronica biomedicale
Elettronica di potenza
Strumentazione laser
Laser di potenza
Robotica
Sistemi difesa
Sistemi di supervisione e telecontrollo
Strumentazione di laboratorio
Controlli elettronici di processo/controlli numerici
CAD/CAM
CIM/FMS
Sensori trasduttori

Cantieristica

Navi
Off-shore

Componentistica elettromeccanica

Componentistica BT
Componentistica MT-AT
Motori-azionamenti

Componentistica elettronica

Microelettronica
Optoelettronica
Circuiti ibridi-stampati
Memorie
Microsistemi
Tecnologie di testing

Ecologia

Depurazione e smaltimento rifiuti
Prodotti e/o processi ecologici
Sensori monitoraggio ambientale

Edilizia

Materiali per l'edilizia
Tecniche di restauro e archeologia
Calcolo strutturale

Elettrica

Cavi/trasmissione
Impianti

Elettronica consumer

Elettrodomestici bianchi
HI-FI
TV
Videoregistratori

Energia

Biomasse
Da combustibile
Elettrochimica
Eolica
Fotovoltaica

Farmaceutica

Clinica
Chimica farmaceutica
Farmacologia
Tecnologie farmaceutiche
Biotecnologie
Strumentazione e diagnostica

Geotecnica

Impianti

Meccanici

Termici

Estrattivi

Informatica

HW

Periferiche

SW di base e applicativo SW engineering

Reti di calcolatori

Office automation

Architetture e sistemi di elaborazione

Intelligenza artificiale e reti neurali

Tecnologie multimediali

Macchine

Agricole

Compressori, pompe e turbine

Meccanotessili

Motori

Per carta

Per stampa

Materiali

Biomateriali

Materiali ceramici

Materiali per elettronica

Materiali magnetici

Materiali polimerici e compositi

Tecnologie meccaniche

Materiali non ferrosi

Produzione acciaio

Semilavorati

Fonderia

Lavorazioni metalliche

Macchine utensili

Carpenteria metallica

Tecnologie chimiche

Chimica fine

Chimica industriale

Processi elettrochimici

Processi e impianti chimici

Strumentazione analitica

Telecomunicazioni

Apparati di trasmissione

Cavi

Centrali telefoniche

Gestione reti TLC

Radiomobili

Terminali telefonici e telematici

Tecnologie

TLC via satellite

Tessile e abbigliamento

Trasporti

Ferroviari e metropolitani

Auto e veicoli industriali

Sistemi movimento materiali

Economia

Aziendale

Industriale

96A2662

DELIBERAZIONE 5 marzo 1996

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089,

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675,

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346,

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993);

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), e 28 dicembre 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 28 dicembre 1995 n. 550 (legge finanziaria 1996);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551 (bilancio dello Stato 1996);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990, e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 13 febbraio 1996;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere o meno al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera:

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di.formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Ditta: Consorzio per la ricerca sulla microelettronica nel Mezzogiorno (Co.Ri.M.Me), Catania (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: formazione professionale di n. 14 ingegneri di sviluppo di memorie non volatili ad alta densità utilizzanti tecnologie submicrometriche.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 5 agosto 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile 502.000.000;

eleggibile 1.623.000.000;

totale 2.125.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059216/67.

Contributo nella spesa: L. 1.462.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 65% per la quota non eleggibile, ed al 70% per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Diesse diagnostica senese S.r.l., Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo strumento automatico per l'isolamento e l'identificazione batteriologica.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 1° settembre 1991.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile 4.869.000.000;

eleggibile 19.000.000;

totale 4.888.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 055700/46.

Credito agevolato: L. 3.176.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Elmec informatica S.r.l., Varese (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: software per la distribuzione delle informazioni elettroniche.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 5 ottobre 1995.

Costo dichiarato: 2.390.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060485/46.

Credito agevolato: L. 1.673.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Enel S.p.a., Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: ricerca applicata sulla componentistica di turbine a gas per generazione elettrica di potenza.

Durata e data di inizio: 6 anni e 5 mesi dal 1° agosto 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile 6.710.000.000;

eleggibile 20.594.000.000;

totale 27.304.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058015/346 e n. 058014/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento I.M.I. di L. 17.412.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Ditta: Eurocarbo S.p.a., Corropoli (Teramo) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: ottimizzazione della granulometria della base carboniosa con ridefinizione del processo produttivo di anelli di tenuta e boccole montate su pompe per acqua potabile.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 23 ottobre 1995.

Costo dichiarato: 1.911.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060468/46.

Credito agevolato: L. 1.337.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: FPT industrie S.p.a., Camposampiero (Padova) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: marx maches - fresalesatrice ad alta velocità con controllo automatico della geometria di lavoro.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 25 ottobre 1995.

Costo dichiarato: 2.394.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060464/46.

Credito agevolato: L. 1.675.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta. M.I.V.V. - Metal industria Val Vibrata S.p.a., Sant'Omero (Teramo) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: isola robotizzata per la produzione automatizzata di tubi coassiali per scarichi auto.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 30 ottobre 1995.

Costo dichiarato: 2.012.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060458/46.

Credito agevolato: L. 1.408.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: Mario Frigerio S.p.a., Lecco (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema di raffreddamento ad acqua, ad alto rendimento, per macchine trafilatrici a secco di fili di acciaio ad alto, medio e basso tenore di carbonio.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 novembre 1995.

Costo dichiarato: 2.400.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060583/46.

Credito agevolato: L. 1.680.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Art. 2.

Non viene ammesso all'intervento del F.S.R.A. il seguente progetto per la motivazione a fianco indicata:

060525 Eticgrafica di Vari Mauro d.i., Cori (Latina), Genesis.

Data domanda di finanziamento: 7 novembre 1995 (proc. semplif. PMI).

Declinato in quanto il progetto non presenta aspetti di ricerca applicata e/o di progettazione innovativa.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo.

Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 4.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche ed integrazioni è determinata in L. 12.411.000.000 e graverà sulle disponibilità del F.S.R.A. per il 1996.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrata alla Corte dei conti il 25 marzo 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 28

96A2663

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 19 marzo 1996, n. **DSTN/2/7019.**

Disposizioni inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti dighe.

Al Ministero dell'interno - Direzione generale protezione civile e servizi antincendio
Ai signori prefetti della Repubblica
Ai commissari di Governo
Alle autorità di bacino
Alle amministrazioni competenti per il servizio di piena
Ai concessionari o richiedenti la concessione, ai proprietari, ai gestori delle dighe
Al Magistrato alle acque
Al Magistrato per il Po
Ai provveditorati alle opere pubbliche
Agli uffici del genio civile di Bolzano, Trento, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
Al servizio idrografico regione Sardegna
Al servizio idrografico regione Sicilia
Al Ministero dei lavori pubblici - Gabinetto
Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale difesa del suolo
Alla presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici
Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Gabinetto
Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto
Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome
All'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna
Alle Forze di polizia
Ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco
Agli ispettori regionali ed interregionale dei vigili del fuoco
Al Ministero della difesa - Gabinetto

1. La presente circolare ha effetto sulle dighe di competenza del dipartimento per i Servizi tecnici nazionali - Servizio nazionale dighe, come definite dall'art. 1 del decreto-legge n. 507 dell'8 agosto 1994, convertito con legge n. 584 del 21 ottobre 1994, ed adatta e chiarisce le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 352 del 4 dicembre 1987 in funzione delle modificazioni dell'organizzazione statuale in materia di dighe e di norme di protezione civile intervenute successivamente alla emanazione della circolare medesima.

I gestori delle dighe sono tenuti, per quanto attiene l'esercizio e la manutenzione degli sbarramenti, ad uniformarsi, oltre che alle prescrizioni del Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, anche a quanto contenuto nel «documento di protezione civile» che individua le condizioni che devono verificarsi sull'impianto di ritenuta, quale complesso costituito dallo sbarramento e dal serbatoio, perché si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto.

In attesa della definizione dei modelli comportamentali determinabili per ciascun impianto in funzione delle proprie caratteristiche e dei fattori esterni che ne influenzano il comportamento statico — da individuare su basi progettuali e quindi da perfezionare per successive approssimazioni attraverso idonei ed estesi periodi sperimentali — nonché di modelli che, in relazione alle situazioni idrometeorologiche dell'intero bacino idrografico, consentano l'utilizzazione dei serbatoi per ridurre gli effetti delle piene nei territori di valle, il documento di protezione civile è redatto sulla base delle seguenti disposizioni:

2. In condizioni di vigilanza ordinaria (quando cioè non si sono ancora verificate le fasi di allerta di cui al successivo punto 3 si verifica una fase di preallerta:

I - per i serbatoi in esercizio normale, allorché l'invaso supera la quota massima di regolazione in occasione di eventi di piena significativi;

II - per i serbatoi in invaso limitato (a seguito di anomali comportamenti strutturali o fenomeni di instabilità delle sponde), allorché gli apporti idrici facciano temere il superamento della quota autorizzata per l'esercizio del serbatoio, nel caso sia stata individuata anche una quota ad essa superiore riconosciuta come massima raggiungibile unicamente in occasione di eventi eccezionali; se tale quota non è stata individuata si attiva la fase di allerta *a)* - vigilanza rinforzata di cui al successivo punto 3;

III - per i serbatoi in invaso sperimentale allorché gli apporti idrici facciano temere il superamento della quota autorizzata per l'esercizio del serbatoio. Comunque, nel caso in cui tali impianti abbiano mantenuto un comportamento regolare nel corso degli invasi sperimentali, la quota di esercizio autorizzata puo essere temporaneamente superata in occasione di eccezionali eventi di piena, al fine di ridurre i deflussi a valle rispetto agli afflussi in arrivo al serbatoio, senza che si debba attivare la fase di allerta *a)* - vigilanza rinforzata di cui al successivo punto 3. In tale eventualità i controlli strumentali e visivi devono essere svolti con continuità. In ogni caso non devono essere superate le quote indicate per la fase di allerta *a)* - vigilanza rinforzata di cui al successivo punto 3.

Nella fase di preallerta il gestore provvede ad informarsi tempestivamente, anche presso i competenti uffici idrografici, sull'evolversi della situazione idrometeorologica in atto. Qualora, sulla base delle informazioni ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore comunica con immediatezza al prefetto e all'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe, competenti per territorio nell'ambito del quale ricade la diga, l'ora presumibile del verificarsi della prima fase di allerta di cui alla lettera *a)* - vigilanza rinforzata, nonché quella della conseguente apertura degli scarichi manovrabili che si rendesse necessaria.

3. Le fasi di allerta si articolano come segue:

a) vigilanza rinforzata: si verifica nei casi in cui le osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta rilevino l'insorgere di significativi anomali comportamenti strutturali o di fenomeni di instabilità delle sponde o, comunque, per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare, ovvero, al fine di non superare le condizioni estreme di carico assunte in progetto per l'esercizio delle strutture di ritenuta, in occasione di apporti idrici che facciano temere:

I - nei serbatoi in esercizio normale, il superamento della quota di massimo invaso, quale indicata nel progetto approvato;

II - nei serbatoi in invaso limitato, il superamento della quota riconosciuta come massima raggiungibile unicamente in occasione di eventi eccezionali. Ove tale quota non sia stata individuata, essa è da intendersi coincidente con quella massima autorizzata:

III - nei serbatoi in invaso sperimentale, il superamento della quota riconosciuta come massima raggiungibile unicamente in occasione di eventi eccezionali o, in ogni caso, della quota massima di regolazione;

b) pericolo - allarme di tipo 1: si verifica allorquando il livello d'acqua nel serbatoio supera le quote indicate alla precedente lettera *a)*, punti I, II, III oppure in caso di filtrazioni o di movimenti franosi sui versanti incombenti sull'impianto di ritenuta o di ogni altra manifestazione interessante l'opera di sbarramento che facciano temere la compromissione della stabilità dell'opera stessa, ovvero preludano a formazioni di onde con repentini notevoli innalzamenti del livello d'invaso;

c) collasso - allarme di tipo 2: si verifica all'apparire di fenomeni di collasso dell'opera di ritenuta o comunque al verificarsi di fenomeni che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'imminenza di un evento catastrofico.

ovviamente, nel caso di dighe per le quali il progetto approvato preveda l'apertura automatica o volontaria di organi di intercettazione superficiali e/o profondi per lo smaltimento della massima piena, le condizioni che determinano il verificarsi delle fasi di allerta di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* connesse con eventi di piena si realizzano dopo che siano state attuate le suddette manovre.

4. al verificarsi della fase di allerta *a)* (vigilanza rinforzata): il gestore avvisa tempestivamente il prefetto e l'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe, competenti per territorio nell'ambito del quale ricade la diga,

dell'attivazione della fase di allerta e della natura dei fenomeni in atto e, ove possibile, della loro prevedibile evoluzione. Da questo momento, il gestore ha l'obbligo di:

garantire la presenza dell'ingegnere responsabile o dell'ingegnere suo sostituto;

assicurare la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco di personale tecnico qualificato, la cui attività è coordinata dall'ingegnere responsabile;

aprire gli scarichi quando necessario per non superare le quote indicate al precedente punto 3;

comunicare al prefetto ed all'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe il cessare delle condizioni che hanno determinato la fase di allerta.

Il prefetto, sentito l'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe, informa i prefetti dei territori di valle potenzialmente interessati dalla prevista onda di piena nonché le amministrazioni competenti per il «servizio di piena» ed attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza.

Al verificarsi della fase di allerta di cui alla lettera *b)* (pericolo - allarme di tipo 1): il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alla fase di allerta precedente, mantiene costantemente informati il prefetto e l'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe dell'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze, adottando tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in atto; egli ha altresì l'obbligo di garantire l'intervento in loco dell'ingegnere responsabile o dell'ingegnere suo sostituto.

Il prefetto attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza.

Al verificarsi della fase di allerta di cui alla lettera *c)* (collasso - allarme di tipo 2): il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi di allerta, provvede direttamente ed immediatamente ad informare il prefetto competente per territorio nell'ambito del quale ricade la diga per l'applicazione del piano di emergenza.

Il prefetto attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza provvedendo immediatamente a portare a conoscenza della situazione le Forze di polizia più vicine all'impianto, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, il Dipartimento della protezione civile, sindaci dei comuni che possono essere coinvolti dall'evento e l'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe.

5. Nel documento di protezione civile devono essere inoltre indicate le modalità di comunicazione e le procedure tecnico-amministrativeda attivare nelle diverse fasi di allerta.

A tal fine le autorità di seguito indicate sono tenute a conservare apposita rubrica contenente il nominativo ed i numeri telefonici di tutte le altre autorità dell'elenco, delle quali deve essere sempre garantita la reperibilità telefonica:

a) prefetto competente per territorio nell'ambito del quale ricade la diga;

b) uffici delle Forze di polizia più vicine all'impianto;

c) Comando provinciale dei vigili del fuoco;

d) Dipartimento della protezione civile;

e) sindaci dei comuni che possono essere coinvolti dall'evento;

f) ingegnere responsabile e suo sostituto;

g) amministrazioni competenti per il servizio di piena (magistrato alle acque, magistrato per il Po, provveditorati alle opere pubbliche, amministrazioni regionali e province autonome);

h) gestore;

i) ufficio periferico del Servizio nazionale dighe;

l) ufficio periferico del servizio idrografico e mareografico nazionale (o regionale in Sicilia e Sardegna).

Ciascuna autorità sopra elencata è tenuta a comunicare tempestivamente alle altre eventuali variazioni dei dati di reperibilità.

Il documento di protezione civile deve altresì contenere:

la prescrizione che le manovre volontarie degli organi di scarico siano svolte, in generale ed ove non diversamente specificato, adottando ogni cautela al fine di determinare un incremento graduale delle portate scaricate contenendone al massimo l'entità che, nella fase di allerta di cui alla lettera *a)*, non deve superare, nella fase crescente, quella della portata affluente al serbatoio; nella fase decrescente la portata scaricata non deve superare quella massima scaricata nella fase crescente;

l'indicazione dettagliata dei tempi e modi con cui il gestore informa le autorità competenti tra quelle elencate al precedente punto 5 sulle manovre degli scarichi in occasione del manifestarsi delle fasi di allerta di cui al precedente punto 3, nonché sulle manovre degli scarichi in generale, escluse quelle previste per il controllo della efficienza degli stessi di cui all'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1° novembre 1959 quando comportino modeste fuoriuscite d'acqua.

6. Lo schema di ciascun documento di protezione civile, predisposto dal competente ufficio periferico del Servizio nazionale dighe, è trasmesso per l'approvazione alla competente prefettura.

7. Il prefetto notifica il documento di protezione civile, approvato, al gestore e ne trasmette copia all'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe, al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, ed al Dipartimento della protezione civile perché venga allegato al foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione del quale diviene parte integrante.

8. I documenti di protezione civile già redatti (ex «allegati 2» del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui alla circolare Ministero dei lavori pubblici n. 352/1987) devono intendersi modificati ed integrati con le disposizioni della presente circolare.

9. Gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe collaborano con i prefetti fornendo loro ogni utile elemento e le valutazioni tecniche perché possano disporre gli interventi di protezione civile a salvaguardia delle popolazioni e dei territori interessati da eventi che coinvolgano dighe aventi le caratteristiche di cui al precedente punto 1. I medesimi uffici esercitano, ove richiesto dai prefetti, funzioni di raccordo dei diversi organi tecnici delle pubbliche amministrazioni, ricorrendo anche alla consulenza di soggetti pubblici e privati esperti in materia convocati dai prefetti medesimi.

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

Registrata alla Corte dei conti il 12 aprile 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 251

96A2634

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 13 marzo 1996, n. 6/96.

Sistemi telefonici dello Stato e degli enti pubblici.

A tutti i Ministeri - Gabinetto

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio del coordinamento amministrativo

Al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

PREMESSA

Le direttive che si sono susseguite per i sistemi telefonici dello Stato e degli enti pubblici non corrispondono completamente alle esigenze di una moderna amministrazione pubblica, per la quale il mezzo di comunicazione e la rapidità di informazione risultano determinanti per promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'agire amministrativo. Le stesse direttive contengono, infatti, criteri talvolta obsoleti e certamente ormai insufficienti e tacciono sull'esigenza e la possibilità reale di coniugare una migliore qualità del lavoro e risparmio.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 1, n. 9), della legge 29 marzo 1983, n. 93, d'intesa con il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, si ritiene necessaria una più efficace definizione dei criteri relativi all'assegnazione e all'impiego dei sistemi telefonici. E, in tal senso, le amministrazioni devono impegnare i fornitori di servizi telefonici a corrispondere, con tecnologie e soluzioni adeguate, alla duplice esigenza di economia ed efficienza.

L'assegnazione e l'uso dei sistemi telefonici devono rispondere — infatti — all'interesse dell'amministrazione in relazione alle effettive esigenze di servizio. Si dovranno, perciò, adottare tutti gli accorgimenti occorrenti ad evitare un uso indiscriminato ed improprio di tali mezzi, che caricano lo Stato di gravosi ed ingiustificati oneri. L'assegnazione dei sistemi telefonici deve, in tutti i casi, tener conto dei limiti imposti dall'esigenza del contenimento della spesa pubblica.

I criteri fissati nella presente circolare saranno osservati dalle amministrazioni ai fini della revisione dei contratti di utenza in essere, della soppressione delle utenze non conformi ai criteri medesimi, della sottoscrizione di nuovi contratti di utenza, ferma restando comunque la necessità che le amministrazioni statali forniscano, entro il 1° gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il coordinamento amministrativo, nonché al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, un prospetto aggiornato con la situazione delle utenze in corso.

Per le varie categorie e tipologie di utenze, le amministrazioni pubbliche debbono attenersi ai seguenti criteri:

A) *Utenze telefoniche negli uffici.*

Le utenze telefoniche negli uffici sono quelle che assorbono la quota maggiore degli appositi capitoli di bilancio; quindi una più accurata gestione porterà ad un reale contenimento della spesa, impedendo l'uso indiscriminato ed improprio del mezzo telefonico.

I dirigenti di ciascun ufficio sono responsabili dell'andamento del traffico telefonico della struttura cui sono preposti, assicurando che lo stesso sia svolto nell'interesse del servizio.

È a tal fine indispensabile che:

le sedi delle amministrazioni pubbliche siano dotate di telefoni pubblici in numero sufficiente per venire incontro alle esigenze private del personale;

le assegnazioni di numeri diretti siano limitate di norma ai dirigenti. Le assegnazioni di linee dirette ai funzionari non aventi qualifica dirigenziale dovranno essere autorizzate dai direttori generali su proposta del dirigente responsabile dell'ufficio;

sia prioritario l'utilizzo delle utenze di centrale.

Le moderne centrali telefoniche consentono, infatti, di assegnare ad una utenza vari livelli di abilitazione/restrizione (solo interni - urbane - distrettuali - interurbane - internazionali); consentono inoltre di contabilizzare automaticamente in centrale (orari - numero chiamato - minuti/scatti delle conversazioni) tutte le chiamate su rete urbana.

A tutela del responsabile esistono in commercio blocchi meccanici da applicare sugli apparecchi telefonici, nonché blocchi elettronici (con chiave numerica, soggetti a canone) per prevenire l'uso improprio del telefono.

E quindi possibile assegnare utenze con abilitazione adeguata alle effettive esigenze e prevenire l'uso indiscriminato ed improprio del telefono con semplici accorgimenti come: l'inserimento del blocco in caso di assenza dall'ufficio, l'invio periodico al responsabile dell'ufficio dell'estratto delle chiamate urbane e interurbane

Le sedi collegate alle nuove centraline telefoniche potranno usufruire delle utenze di centrale, evitando le linee dirette che comportano oneri maggiori derivanti dalle spese di installazione e canone per ciascuna linea.

Nei criteri di riduzione delle linee si dovrà comunque tenere conto, oltre al rapporto costo-beneficio, del fatto che le utenze dirette costituiscono un sistema di riserva in caso di guasti.

Per questo motivo le linee dirette dovrebbero essere previste, oltre che nei casi ricordati nel precedente secondo periodo di questa parte, per:

sedi non dotate di centrale;

centri di comunicazioni;

uffici con particolari esigenze;

fax normalmente impiegati su linee urbane in sedi servite da centrali con basso numero di linee uscenti.

B) *Utenze telefoniche domiciliari a carico dello Stato.*

L'installazione di utenze telefoniche domiciliari può essere concessa ai soli Ministri e Sottosegretari di Stato, previo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato. L'attivazione di tale utenza è alternativa alla dotazione del telefono cellulare.

C) *Telefonia mobile*

La telefonia mobile comprende i telefoni cellulari portatili e veicolari (con sistema TACS e GSM).

L'assegnazione di telefoni cellulari per le amministrazioni dello Stato è di regola limitata ai Ministri e Sottosegretari di Stato.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero del Tesoro - Provveditorato generale dello Stato, può rilasciare, in via eccezionale, mediante motivate deroghe, altri nulla-osta individuali per particolari funzionari dello Stato.

A tal riguardo, le amministrazioni — nella competenza delle quali rientrano i settori della sicurezza, della salute, della protezione civile, ecc. — individuano le aree per le quali il telefono cellulare è strumento indispensabile per l'espletamento dei servizi stessi.

L'impiego di telefoni mobili potrà, pertanto, essere autorizzato solo al personale dell'amministrazione che debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità. In proposito, i telefoni cellulari potranno essere assegnati sia in via permanente, sia per specifiche esigenze temporalmente delimitate.

Molte autovetture di servizio sono dotate di telefono cellulare che può essere fisso o mobile. Per razionalizzare l'uso dei cellulari ed evitare duplicazioni, è necessario, nel tempo, sostituire i telefoni fissi delle vetture con telefoni portatili dotati di kit di supporto.

Ciascuna autorità e funzionario non può, in ogni caso, usufruire di più di un telefono cellulare.

Proprio perché il telefono cellulare è strumento di servizio, i criteri di assegnazione devono tener conto delle possibilità tecniche di restrizione offerte dagli apparati stessi. Secondo le valutazioni specifiche, ciascuna amministrazione ricorrerà ad una delle seguenti soluzioni tecniche:

codice PIN, per l'abilitazione e la disabilitazione alle chiamate internazionali e servizio Audiotel;

disabilitazione della tastiera, per consentire solo chiamate ai numeri in memoria (corrispondenti, ad esempio, ai numeri degli uffici di diretto riferimento della persona);

autodisabilitazione, per consentire di disabilitare il telefono e quindi poter solo ricevere chiamate;

conta scatti, durata delle comunicazioni, controllo delle ultime telefonate effettuate (quest'ultima facilitazione può risultare molto utile nella gestione dei telefoni portatili ad assegnazione).

Le fatture emesse dal fornitore del servizio telefonico, relative ai telefoni cellulari, alle utenze domiciliari e alle altre utenze dirette, devono essere personalmente sottoscritte dal titolare dell'utenza per attestare che l'effettuazione delle conversazioni telefoniche è avvenuta in correlazione alle esigenze di servizio.

D) *Avvisatori di chiamata tipo Teledrin.*

Possono essere assegnati, in alternativa al cellulare, a personale che abbia necessità di reperibilità, quali:

personale del servizio sanitario;

personale del servizio di emergenza;

selezionati funzionari e personale tecnico di cui si renda necessaria la reperibilità continua;

personale in reperibilità;

personale tecnico addetto alla manutenzione di più sedi.

E) *Affitti coppie telefoniche.*

Gli affitti di coppie telefoniche — solo in via eccezionale e unicamente ove risulti comprovata la convenienza nel tempo rispetto alla installazione di altri sistemi telefonici — oltre che per la realizzazione dei collegamenti dedicati (punto a punto), possono essere impiegati per le utenze telefoniche negli alloggi, collegamenti di selezionati utenti di sedi periferiche alla sede principale, collegamenti tra centralini.

NOTAZIONI CONCLUSIVE.

1. I criteri fissati nella presente circolare saranno recepiti dai singoli Dicasteri, nonché dagli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale con propri atti, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente, dandone apposita comunicazione all'Ufficio per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché quando di competenza al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato.

2. Ciascuna amministrazione procederà, quindi, alla formale revisione delle utenze in atto per valutare la loro eventuale conferma. Di detta attività verrà data comunicazione all'Ufficio coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché quando di competenza al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato.

3. La presente circolare sarà inviata alle regioni e agli enti locali territoriali come possibile contributo alle loro determinazioni nella materia, nel rigoroso rispetto della autonomia amministrativa.

Il Ministro: FRATTINI

Registrata alla Corte dei conti il 9 aprile 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 249

96A2676

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania sul riconoscimento di equipollenza nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio note, firmato a Bonn il 20 settembre 1993.

Il giorno 23 febbraio 1996 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania sul riconoscimento di equipollenza nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio note, firmato a Bonn il 20 settembre 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 31 gennaio 1996, n. 49, pubblicata nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1996.

In conformità all'art. 6 l'Accordo è entrato in vigore il 26 febbraio 1996.

96A2666

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, firmato a Roma il 21 dicembre 1991.

Il giorno 3 aprile 1996 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, firmato a Roma il 21 dicembre 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 31 gennaio 1996, n. 48, pubblicata nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1996.

In conformità all'art. 12 l'accordo entrerà in vigore in data 1° maggio 1996.

96A2667

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97, recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti».

Il decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97, recante «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 2 marzo 1996.

96A2681

Mancata conversione del decreto-legge 1° marzo 1996, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali».

Il decreto-legge 1° marzo 1996, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 2 marzo 1996.

96A2682

Mancata conversione del decreto-legge 1° marzo 1996, n. 99, recante: «Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia».

Il decreto-legge 1° marzo 1996, n 99, recante «Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 2 marzo 1996.

96A2683

Mancata conversione del decreto-legge 1° marzo 1996, n. 100, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali».

Il decreto-legge 1° marzo 1996, n. 100, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 2 marzo 1996.

96A2684

Mancata conversione del decreto-legge 1° marzo 1996, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo».

Il decreto-legge 1° marzo 1996, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 2 marzo 1996.

96A2685

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Cavalieri di San Marco», in Venezia

Con decreto ministeriale del 18 aprile 1996 l'associazione «Cavalieri di San Marco», con sede in Venezia, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

96A2669

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 aprile 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1562,75
ECU	1921,40
Marco tedesco	1022,21
Franco francese	302,71
Lira sterlina	2357,88
Fiorino olandese	913,62
Franco belga	49,726
Peseta spagnola	12,308
Corona danese	265,12
Lira irlandese	2439,30
Dracma greca	6,423
Escudo portoghese	9,975
Dollaro canadese	1147,65
Yen giapponese	14,980
Franco svizzero	1261,50
Scellino austriaco	145,29
Corona norvegese	237,97
Corona svedese	230,46
Marco finlandese	322,75
Dollaro australiano	1230,67

96A2751

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società Reflex fiduciaria S.r.l., in Reggio Emilia.

Con decreto ministeriale del 22 aprile 1996 è stata dichiarata decaduta l'autorizzazione, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 3 agosto 1991, alla società «Reflex fiduciaria S.r.l.», con sede in Reggio Emilia, iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Reggio Emilia al n. 17784 e presso la C.C.I.A.A. al n. 177683 R.D., a seguito di modifica dell'oggetto sociale e la conseguente rinuncia all'esercizio delle predette attività.

96A2670

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 16 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «23 Samoter - Salone internazionale macchine per movimento terra da cantiere e per l'edilizia» che avrà luogo a Verona dal 1° maggio 1996 al 5 maggio 1996.

Con decreto ministeriale del 16 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «2ª Opus - Mostra - Congresso sulla qualità, l'ambiente, la formazione e la ricerca per l'industria delle costruzioni» che avrà luogo a Verona dal 1° maggio 1996 al 5 maggio 1996.

Con decreto ministeriale del 16 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «1ª Mostra convegno dell'economia sociale» che avrà luogo a Padova dal 2 maggio 1996 al 5 maggio 1996 che avrà luogo a Verona dal 1° maggio 1996 al 5 maggio 1996.

Con decreto ministeriale del 16 marzo 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Mido '96 - Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia» che avrà luogo a Milano dal 3 maggio 1996 al 6 maggio 1996.

96A2752

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «AXA 86 - Soc. coop. a r.l.», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 aprile 1996 il dott. Francesco Vellucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «AXA 86 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 gennaio 1992 in sostituzione del dott. Alessandro Giannetta, dimissionario.

96A2668

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 16 aprile 1996 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, via Adolfo Ravà n. 124, per il prezzo di L. 180.000.000 dell'immobile facente parte del fabbricato sito in Catanzaro, via Turco n. 25 (già via Nazionale), rappresentato da un appartamento al piano terra rialzato, composto di tre vani ed accessori, come da rogito per notaio dott. Rocco Guglielmo, rep. n. 1720, racc. n. 204 del 10 luglio 1992.

96A2709

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alla denominazione della specialità medicinale denominata Cromaton

Provvedimento n. 237/1996 15 aprile 1996

Specialità medicinale: CROMATON, 1 flac. liof. 50 mg + fiala solv. 5 ml; 10 compresse 15 mg.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Modifica apportata: denominazione: la specialità medicinale di cui trattasi è ora denominata «CROMATONFOLIN».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti la denominazione precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

96A2671

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 16 dicembre 1995).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto n. 187 del 29 novembre 1995, concernente diverse specialità medicinali per uso veterinario della società Fatro S.p.a. di Ozzano Emilia (Bologna), a pagina 39, prima colonna, sotto la denominazione FATROMICINA, laddove sono riportati, a fianco di ciascuna confezione, i numeri di A.I.C.:

«*101710012, 101710024, 101710036, 101710048, 101710051, 101710063, 101710075, 101710087, 101710099, 101710101, 101710113, 101710125, 101710137*», leggasi rispettivamente: «*101711012, 101711024, 101711036, 101711048, 101711051, 101711063, 101711075, 101711087, 101711099, 101711101, 101711113, 101711125, 101711137*».

96A2618

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente: «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 3 febbraio 1996).

All'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, a pag. 8, prima colonna, quarto rigo, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... entro quindici giorni all'ufficio *della* commissione provinciale per l'artigianato.», leggasi: «... entro quindici giorni all'ufficio *dalla* commissione provinciale per l'artigianato.».

96A2657

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 9 6 *

L. 1.400